

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 febbraio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 27.

**Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisicomotorie) . . . . .** Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2008) . . . . .** Pag. 3

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2008, n. 15.

**Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale . . . . .** Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2008, n. 16.

**Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia . . . . .** Pag. 7

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2008, n. 17.

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali . . . . .** Pag. 12

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2008, n. 9.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio triennale 2009-2011 . . . . .** Pag. 12

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2008, n. 10.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2007. . . . .** Pag. 13

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2008, n. 2.

**Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura . . . . .** Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 2008, n. 3.

**Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006** Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2008, n. 4.

**Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti . . . . .** Pag. 17

LEGGE PROVINCIALE 27 maggio 2008, n. 5.

**Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale . . . . .** Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 2008, n. 6.

**Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali . . . . .** Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 febbraio 2008, n. 4-111/Leg.

**Regolamento di esecuzione dell'articolo 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori. . . . .** Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7-ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria . . . . .** Pag. 29



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 febbraio 2008, n. 6-113/Leg.

**Integrazione alle schede dei trattamenti allegata al «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari» emanato con decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg. .... Pag. 30**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg.

**Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture ..... Pag. 36**

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 aprile  
2008, n. 15.

**Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione ..... Pag. 40**

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto  
2008, n. 0209/Pres.

**Modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali ..... Pag. 48**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 agosto 2008, n. 0211/Pres.

**Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. recante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale» ..... Pag. 53**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 agosto  
2008, n. 0212/Pres.

**Modifiche ed integrazioni al «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia)», emanato con decreto del Presidente della Reg. 27 agosto 2007, n. 0267/Pres. .... Pag. 55**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 agosto  
2008, n. 0213/Pres.

**Legge regionale n. 6/2006, art. 39, comma 2. Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2008 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni. Approvazione .... Pag. 56**

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2008, n. 26.

**Modifica dell'art. 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, avente ad oggetto: «Primo intervento per l'attuazione del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale n. 22 marzo 2007, n. 8» ..... Pag. 58**


LEGGE REGIONALE 18 agosto 2008, n. 27.

**Istituzione del Fondo unico per la pesca produttiva e l'acquacoltura ..... Pag. 60**

#### AVVISO DI RETTIFICA

Avviso di rettifica n. 25/1-S.O. 2008.

**Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario», pubblicato nel B.U.R.L. n. 12, I S.O. del 17 marzo 2008 ..... Pag. 62**



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 27.

**Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 agosto 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 6/2002, è inserito il seguente comma:

«2-bis. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 29, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può autorizzare, in deroga, soluzioni alternative. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° agosto 2008

BURLANDO

*(Omissis).*

09R0118

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2008, n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2008).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 agosto 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2008)*

1. La lettera *b*), del comma 2, dell'art. 13 della legge regionale n. 9/2008 è sostituito dal seguente:

«*b*) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all'art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;»


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° agosto 2008

BURLANDO

*(Omissis).*

09R0119



## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2008, n. 15.

### Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

#### *Principi generali e ambito di applicazione*

1. Ai sensi degli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in attuazione dell'art. 161, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici e relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e dell'ordinamento comunitario, alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, delle quali è o è stato riconosciuto il concorrente interesse regionale dalle intese generali quadro di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, che siano ricomprese nel territorio regionale o che per caratteristiche funzionali siano riconducibili prevalentemente al territorio lombardo, si applicano le norme della presente legge. Le norme della presente legge si applicano altresì alle opere ricomprese nell'intesa generale quadro dell'11 aprile 2003 tra Regione Lombardia e Governo.

2. Le opere e infrastrutture oggetto della presente legge sono attuate nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato e, prioritariamente, secondo le procedure disciplinate ai titoli I e II.

3. In assenza di intesa generale e preventiva di cui al titolo I o di singole intese specifiche, di cui al titolo II, la Regione, sussistendo la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di particolare rilevanza per il territorio lombardo, può intervenire applicando il titolo III della presente legge.

TITOLO I

#### PROCEDURA CONCERTATA COL GOVERNO

Art. 2.

#### *Intese generali e preventive*

1. Per procedere alla realizzazione delle opere oggetto dell'intesa generale quadro richiamata all'art. 1, il Presidente della giunta regionale inoltra al Governo e alle altre regioni eventualmente interessate proposte di intesa generale e preventiva aventi ad oggetto le modalità e i termini di realizzazione di una o più opere.

2. Acquisita l'intesa generale e preventiva di cui al comma 1, trovano applicazione le norme contenute nel presente titolo.

Art. 3.

#### *Progettazione preliminare e procedura di impatto ambientale*

1. Il presente articolo disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare relativamente alle infrastrutture strategiche di cui all'art. 1 e la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle predette infrastrutture, soggette a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale e per le quali sia raggiunta, in via preventiva, un'intesa con il governo, di

cui all'art. 2. La valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di cui all'art. 1, soggette a screening o VIA regionale, è compiuta dalla Regione ai sensi della normativa regionale in materia; il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. Il progetto preliminare, comprendente lo studio di impatto ambientale redatto ai sensi dell'art. 183, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163/2006, è trasmesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione Lombardia e alle altre regioni eventualmente interessate, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero per i beni e le attività culturali. Il medesimo progetto è altresì trasmesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini di cui all'art. 5. Le amministrazioni interessate, nel termine di novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare da parte del soggetto aggiudicatore, trasmettono le proprie valutazioni alla Regione. Le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3.

3. La Regione, ai fini delle valutazioni di impatto ambientale di cui al comma 4, tiene conto delle osservazioni ad essa rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati che possono presentare istanze, pareri o osservazioni nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla presa conoscenza del progetto.

4. La Regione, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore, provvede ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e trasporti e al Ministero per i beni e le attività culturali. Nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali possono comunicare alla Regione prescrizioni integrative alla valutazione di impatto ambientale dell'opera.

5. La Regione, ai fini della valutazione di impatto ambientale, si avvale della commissione speciale VIA composta da un numero di dieci membri, nominati dalla giunta regionale tra professori universitari, tecnici e esperti in materie progettuali, ambientali e giuridiche e tra dirigenti della pubblica amministrazione, integrata da un membro di nomina statale.

6. I compiti della commissione speciale VIA sono quelli indicati all'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

7. La Regione formula la proposta di approvazione del progetto preliminare al CIPE entro sessanta giorni dallo scadere del termine di novanta giorni di cui al comma 2, inoltrandola altresì al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

8. Sulla proposta formulata dalla Regione, il Ministero delle infrastrutture e trasporti si esprime nei successivi venti giorni, decorsi i quali su di essa si pronuncia il CIPE nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 165, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006.

9. Decorsi i termini di cui al comma 8, il presidente della giunta regionale segnala al governo che l'inerzia può arrecare un grave pregiudizio alla realizzazione dell'infrastruttura affinché inviti il CIPE ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del CIPE per un termine di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla segnalazione al Governo, la Regione può esercitare tutte le funzioni necessarie all'approvazione del progetto con gli effetti di cui all'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006.

10. Per quanto non espressamente modificato con il presente articolo si applicano gli articoli 165, 183 e 184 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 4.

#### *Conferenza dei servizi e progettazione definitiva*

1. Il progetto definitivo delle opere di cui all'art. 1 è predisposto ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 a cura del concessionario, che deve allegare al progetto definitivo l'eventuale aggiornamento del piano economico finanziario di concessione.

2. Il progetto definitivo è rimesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai



gestori di opere interferenti. Le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti, nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto, inoltrano alla Regione le motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuate in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dalla Regione a mezzo di apposita conferenza di servizi istruttoria, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 è convocata e presieduta dal Presidente della giunta regionale o suo delegato. Alla conferenza dei servizi si applicano le norme procedurali disposte dall'art. 168, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 163/2006. I riferimenti al Ministero delle infrastrutture e trasporti contenuti nel medesimo art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi rivolti alla Regione.

4. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, la Regione valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute, nel termine di cui al comma 2, da parte delle amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti e formula la proposta di approvazione del progetto definitivo, che riporta tutte le proposte di prescrizioni e varianti acquisite agli atti nonché l'indicazione di quelle accoglibili in quanto compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i vincoli determinati dal piano economico e finanziario di concessione. Il presidente della giunta regionale, nei dieci giorni successivi alla formulazione della proposta, trasmette la stessa al CIPE inoltrandola, altresì, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Sulla proposta formulata dalla Regione, il Ministero delle infrastrutture e trasporti si esprime nei venti giorni successivi al ricevimento della proposta medesima, decorsi i quali, il CIPE, nei quarantacinque giorni successivi, approva il progetto definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5 senza alcun provvedimento del CIPE, si applica quanto disposto all'art. 3, comma 9. In tale ipotesi, i provvedimenti adottati dalla Regione hanno gli effetti di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006.

7. La procedura di cui ai commi da 3 a 6 si applica altresì alle varianti al progetto definitivo, di cui all'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006, che richiedono l'approvazione del CIPE. Per eventuali adeguamenti della valutazione di impatto ambientale, la Regione si avvale della commissione speciale VIA di cui all'art. 3, commi 5 e 6, che opera ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006. I riferimenti al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare contenuti all'art. 185 devono intendersi rivolti alla Regione.

8. Le varianti da apportare al progetto definitivo delle infrastrutture di cui all'art. 1, sia in fase di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione, che non richiedono l'approvazione del CIPE ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore.

9. In deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2), nel Parco naturale del Bosco delle Querce sono ammesse le attività per la realizzazione del «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo» e delle opere ad esso connesse inerenti con la localizzazione della infrastruttura derivante dal progetto preliminare, approvato ai sensi e per gli effetti della legge n. 443/2001 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), con deliberazione CIPE n. 77 del 29 marzo 2006, come modificato e ottimizzato dalla progettazione definitiva per minimizzare la portata delle interferenze nel Parco naturale del Bosco delle Querce. Le attività per la realizzazione dell'infrastruttura sono ammesse fermo restando il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali di efficacia e sicurezza oggi persistenti nell'area.

## TITOLO II

### PROCEDURA DI CONCERTAZIONE COI SINGOLI MINISTERI

#### Art. 5.

##### *Intese specifiche*

1. In assenza dell'intesa generale e preventiva di cui all'art. 2, la Regione può concludere con i Ministeri competenti, per l'approvazione dei progetti infrastrutturali di cui è riconosciuto il concorrente interesse regionale, specifiche intese per ogni singola opera che, attraverso modalità concertate, consentano alla Regione di assumere, in tutto o in parte, le funzioni relative alla valutazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture.

2. Attraverso le singole intese di cui al comma 1, la Regione può concordare l'applicazione anche di singole parti della procedura di cui al titolo I.

## TITOLO III

### PROCEDURA REGIONALE

#### Art. 6.

##### *Intervento regionale*

1. In assenza dell'intesa generale e preventiva col Governo, di cui all'art. 2, ovvero in assenza di singole intese specifiche, di cui all'art. 5, ovvero decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta di intesa, di cui agli articoli 2 e 5, per evitare che il ritardo arrechi un grave pregiudizio alla realizzazione delle infrastrutture, si applicano le norme del presente titolo III.

2. In caso gli organi statali competenti non provvedano nei termini di legge, il Presidente della giunta regionale segnala al Governo l'inerzia reiterata ed immotivata e, trascorso il termine di trenta giorni dalla segnalazione al Governo, può trasmettere al CIPE il progetto preliminare o definitivo. In questi casi, i pareri espressi dalla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 assumono il valore di cui agli articoli 165, comma 4, 166, comma 4, e 183, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

3. Nel caso in cui il CIPE non provveda nei termini di legge all'approvazione del progetto preliminare o definitivo o comunque resti immotivatamente inerte, il Presidente della giunta regionale segnala l'inerzia al Governo, perché inviti il CIPE ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del CIPE per un termine di trenta giorni a decorrere dalla segnalazione del Presidente, la Regione può compiere gli atti e le attività necessarie all'approvazione del progetto. L'approvazione ha il valore di cui agli articoli 165 e 166 del decreto legislativo n. 163/2006.

## TITOLO IV

### NORME GENERALI

#### Art. 7.

##### *Interferenze*


1. Alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle opere e infrastrutture, di cui all'art. 1, si applicano gli articoli 170 e 171 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere approvati con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

#### Art. 8.

*Soggetto di diritto pubblico di cui all'art. 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*

1. La società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a., organismo di diritto pubblico previsto dall'art. 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), partecipata dalla Regione tramite Infrastrutture Lombarde S.p.a., esercita le funzioni di soggetto concedente e aggiudicatore dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano e delle tangenziali esterne di Milano.



2. All'organismo di diritto pubblico di cui al comma 1 compete altresì l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ivi compresa l'autorizzazione di cui all'art. 165, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, salvo che dette attività non siano delegate al concessionario.

3. L'organismo di diritto pubblico trasmette alla Regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, alla chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento di apposita richiesta, una relazione sull'andamento delle operazioni di competenza del medesimo soggetto.

#### Art. 9.

##### *Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione concertata delle attività connesse alla presente legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 10, comma 3, il Presidente della giunta regionale o l'assessore da questi delegato, competente per materia, impiega tutte le forme di concertazione ritenute più opportune e, prioritariamente, promuove la conclusione di accordi di programma ed attua quelli già promossi, onde assicurare il coordinamento delle attività di competenza dei soggetti interessati all'attuazione delle opere di cui all'art. 1, ottimizzarne i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma assicura l'azione integrata e coordinata degli enti interessati fino alla completa realizzazione dell'opera.

3. Il Presidente della giunta regionale o il suo delegato convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni coinvolti dall'intervento infrastrutturale, al fine di procedere alla nomina dei rappresentanti di comuni nel comitato per l'accordo di programma. Per garantire il massimo coinvolgimento di comuni, nel rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa, i comuni devono indicare un numero di rappresentanti pari, complessivamente, al totale di quelli nominati dagli altri enti, pubblici o privati, che partecipano al comitato.

4. Qualora il comitato per l'accordo e il collegio di vigilanza debbano assumere decisioni che comportino conseguenze di carattere territoriale che coinvolgono un comune, sono tenuti a convocare nella riunione il rappresentante del comune interessato. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, s'intendono richiamate le norme regionali vigenti in materia di programmazione negoziata.

#### Art. 10.

##### *Concessioni*

1. Le concessioni per le infrastrutture ricomprese tra le opere di cui all'art. 1, da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero le modifiche alle convenzioni di concessione già affidate relative alle medesime infrastrutture autostradali sono approvate con decreto del Presidente della giunta regionale. Le convenzioni di concessione relative ad autostrade sono predisposte ovvero adeguate nel rispetto dell'art. 2, comma 83, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. È facoltà del concedente introdurre, nell'ambito della definizione del piano economico-finanziario relativo alle infrastrutture di cui all'art. 1:

a) limiti massimi di rischio per il concessionario, superati i quali si può procedere al riequilibrio economico-finanziario della concessione;

b) nel contempo limiti di profittabilità della concessione, superati i quali si può procedere a corrispondere al concedente il saldo positivo tra i ricavi ottenuti e detto limite;

c) vincoli temporali alla realizzazione degli investimenti.

3. Le concessioni delle infrastrutture di cui all'art. 1 possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e territoriale, definiti e attuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 9, rivolti principalmente agli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attività presenti sul territorio, i cui margini operativi di gestione possono contribuire all'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria dell'iniziativa complessiva, sempre che tali interventi, qualora implicino l'estensione dell'area oggetto della concessione, siano compensati da adeguate e proporzionate opere e misure mitigatrici dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

4. Per le opere di cui all'art. 1, il soggetto concedente e aggiudicatario effettua le pubblicazioni previste dall'art. 175 del decreto legislativo n. 163/2006, ove non già effettuate all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 11.

##### *Contraente generale*

1. Per consentire la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 1 in tempi più spediti e con unitarietà di responsabilità, i concessionari possono provvedere alla realizzazione delle opere mediante affidamento unitario a contraente generale, ai sensi dell'art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo delle opere medesime, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo.

2. Per gli affidamenti a contraente generale si applicano gli articoli 177 e da 186 a 193 del decreto legislativo n. 163/2006.

#### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 12.

##### *Norme di coordinamento*

1. In quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo IV e di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Per le infrastrutture di cui all'art. 1 trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai titoli III e IV della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale).

3. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Sui veicoli in disponibilità della Regione, di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a., di Infrastrutture Lombarde S.p.a. o di altre società regionali, al fine di assicurare idonei livelli di vigilanza sulle strade e autostrade ricadenti nel territorio lombardo, possono essere installati i dispositivi di cui all'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.»

«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano per i veicoli in servizio presso la giunta regionale.»

b) dopo il comma 5 dell'art. 4, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I tratti di strada provinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune categorie di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni territorialmente competenti.»

c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 10-bis, è aggiunta la seguente:

«d-bis) poteri di autorità espropriante.»

d) al comma 1 dell'art. 19, dopo le parole «interesse regionale» sono aggiunte le seguenti: «e provinciale»;

e) al comma 3 dell'art. 19 le parole «La giunta regionale» sono sostituite con le parole «L'amministrazione procedente»;

f) dopo il primo periodo del comma 7 dell'art. 19, è aggiunto il seguente:

«Con il provvedimento finale è altresì apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.»

g) dopo il comma 7 dell'art. 19, sono aggiunti i seguenti:


«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali viabilistici di interesse provinciale.

7-ter. L'amministrazione procedente di cui al comma 3 è la giunta provinciale nel caso di progetti infrastrutturali di carattere viabilistico su strade di interesse provinciale e regionale così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 e la giunta regionale in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli di autostrade regionali.»

#### Art. 13.

##### *Norma transitoria*

1. La presente legge si applica anche alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, affidate o da affidarsi in concessione, di cui è riconosciuto il concorrente interesse regionale dalle intese generali quadro già sottoscritte tra il Governo e la Regione Lombardia alla



data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi e impre-giudicati gli effetti delle fasi procedurali già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.  
*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione speciale VIA, di cui all'art. 3, comma 5, si provvede con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese generali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 maggio 2008

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/622 del 15 maggio 2008*

08R0551

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2008, n. 16.

**Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia.**

*(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.  
*Finalità*

1. La Regione Lombardia riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose che enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statuari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale.

Art. 2.  
*Campo di applicazione*

1. Gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui all'art. 1 svolgono le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni in strutture fisse e campeggi, secondo le tipologie sottoelencate:

- a) soggiorno in struttura fissa autogestita;
- b) campeggio temporaneo autogestito;
- c) campeggio mobile itinerante autogestito.

Art. 3.  
*Soggiorno in struttura fissa autogestita*

1. Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a trenta giorni.

2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alla capacità ricettiva delle attrezzature igienico-sanitarie e devono essere raggiungibili dai mezzi di soccorso.

Art. 4.

*Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite*

1. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al sindaco del comune competente per territorio, secondo l'allegato A indicando:

- a) le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione e organizzazione, o persone maggiorenti da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- c) l'assenso del proprietario della struttura;
- d) la tipologia di attività.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, in assenza di provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.

3. Per lo svolgimento dei soggiorni si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato B; se la durata è inferiore o pari a tre giorni (o settantadue ore) non si applicano i commi 1, 2 e 4 del presente articolo, ma devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato D.

4. I responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

Art. 5.

*Campeggio temporaneo autogestito*

1. Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori, per una durata non superiore a novanta giorni.

Art. 6.

*Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti*


1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 64 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) per lo svolgimento dei campeggi di cui al presente articolo si deve presentare richiesta di autorizzazione al sindaco del comune competente per territorio, sentita l'autorità sanitaria locale. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato A indicando:

- a) le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione o organizzazione, o persone maggiorenti da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
- d) l'assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
- e) la tipologia di attività;
- f) l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.

3. Per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti si devono rispettare le norme e le disposizioni previste nell'allegato C; se la durata del campeggio è inferiore o pari a tre giorni (o settantadue ore) non si applicano i commi 1, 2 e 4 del presente articolo e gli enti, le associazioni e le organizzazioni devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato D.

4. I responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.



## Art. 7.

*Campeggio mobile itinerante autogestito*

1. Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a settantadue ore.

2. Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato D.

## Art. 8.

*Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni in strutture fisse autogestite e campeggi temporanei autogestiti*

1. La partecipazione di giovani di età inferiore ai diciotto anni ai soggiorni in strutture fisse autogestite e campeggi temporanei autogestiti previsti all'art. 2 è subordinata alla presentazione di scheda sanitaria e alla indicazione delle vaccinazioni eseguite.

2. L'esecuzione delle vaccinazioni può essere autocertificata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà. La documentazione sanitaria è conservata con cura da parte del responsabile del soggiorno in strutture fisse autogestite o del campeggio temporaneo autogestito.

## Art. 9.

*Attività nelle aree protette*

1. Le attività di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette quali i monumenti naturali, i parchi locali di interesse sovracomunale, i parchi regionali, le riserve naturali e i parchi nazionali, devono attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.

2. Il sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 4 e 6, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.

## Art. 10.

*Accordi con enti gestori delle aree protette*

1. La Regione consapevole della funzione educativa svolta da enti, associazioni e organizzazioni di cui all'art. 11, comma 1, rilevata l'importanza di offrire la possibilità di svolgere le loro attività all'interno di aree protette, agevola i rapporti reciproci tra gli enti gestori delle aree protette, associazioni e organizzazioni.

2. A tal fine gli enti gestori delle aree protette possono stipulare accordi o convenzioni o concessioni con enti, organizzazioni e associazioni con finalità culturali ed educative. Gli atti possono prevedere da parte degli enti gestori:

a) l'individuazione di strutture per accantonamento e di aree destinate al campeggio e luoghi di sosta per i campi itineranti all'interno delle aree protette;

b) l'adeguamento delle aree alle necessità delle attività svolte anche mediante la fornitura dei necessari servizi;

c) l'affidamento di strutture, esistenti e da riadattare, e di aree destinate al campeggio;

d) l'elaborazione di programmi educativi;

e) la formazione delle guide naturalistiche;

f) la promozione e svolgimento del servizio civile;

g) la gestione di eventuali altri servizi.

3. Gli atti possono prevedere da parte degli enti, organizzazioni e associazioni con finalità culturali ed educative:

a) la diffusione della conoscenza delle aree protette;

b) la partecipazione all'opera di conservazione e di sviluppo delle stesse, anche mediante la prestazione di servizi adeguati alle diverse età verso cui svolgono attività educativa quali ad esempio: educazione ambientale, prevenzione e avvistamento di eventuali incendi, collocazione e restauro della cartellonistica, manutenzione di sentieri secondo le modalità fornite dagli enti gestori delle aree protette, svolgimento di servizi di soccorso in caso di necessità, servizio guida, nonché eventuale collaborazione con gli enti gestori per altri servizi e nei rapporti con il pubblico;

c) la gestione di eventuali altri servizi.

4. Gli atti di cui al comma 2 prevedono la durata, le forme di rinnovo, le cause di revoca o risoluzione. Laddove essi comportino oneri finanziari a carico degli enti gestori, tali atti sono da sottoscrivere nelle forme e modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

## Art. 11.

*Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio*

1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti educativi, di utilità sociale e ambientale, agli enti, alle associazioni od organizzazioni che hanno come oggetto esclusivo o principale del proprio impegno sociale finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite anche attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio di cui alla presente legge.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti educativi, di utilità sociale e ambientale:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, di strutture fisse e mobili ed edifici destinati ai soggiorni di cui all'art. 2;

b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese elettriche, idriche, vasche per la raccolta di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio e cisterne per la raccolta di acqua piovana;

c) i progetti, realizzati in collaborazione con enti gestori delle aree protette o con enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio;

d) i progetti educativi finalizzati all'integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati.

## Art. 12.

*Criteri per l'assegnazione dei contributi*

1. La giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di concessione degli stessi.

2. I contributi sono erogati con decreto del dirigente della direzione generale competente.

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza del diritto al contributo.

## Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si procede con successiva legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 maggio 2008

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/623 del 15 maggio 2008*



Modulo da inviare al Sindaco del Comune competente per territorio.

Ente/Organizzazione/Associazione .....

Alla c.a. del Sindaco del Comune di .....

Con la presente la informiamo che questo Ente/organizzazione/associazione svolgerà un soggiorno/campeggio nel territorio del Vostro Comune in località ..... il numero delle persone presenti previsto è ..... dal giorno ..... al giorno .....

Il proprietario/i della area/terreno/casa sig. .... ha dato il suo assenso.

I responsabili in rappresentanza dell'Ente/associazione/organizzazione per la durata del soggiorno/campeggio sono: .....

dichiara inoltre che il nostro tipo di attività si configura in quelle riconosciute dalla legge della Regione numero ..... del ..... e che saranno rispettati i vincoli previsti dalla legge sopracitata.

In riferimento alla legge sopracitata si svolgerà un:

- ( ) soggiorno in struttura fissa autogestita nel rispetto delle norme previste dall'Allegato B
( ) campeggio temporaneo autogestito nel rispetto delle norme previste dall'Allegato C

Data, ..... Il responsabile .....

Indirizzo per eventuali comunicazioni: .....




**Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite:**

- a. l'approvvigionamento idrico deve essere da acquedotto comunale o di almeno 60 litri di acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati dall'Autorità Sanitaria, la potabilità deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio autorizzato (il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall'ASL competente a titolo gratuito);
- b. qualora non siano disponibili servizi igienici fissi, sono installate attrezzature anche fisse, sempre collegate con un sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa prevista con possibilità in alternativa di installazione con trattamento chimico di liquami;
- c. vi devono essere almeno un lavabo/lavello dotato di un rubinetto ogni 10 persone e un W.C. o turca e una doccia ogni 15 persone;
- d. per la raccolta dei rifiuti solidi sono utilizzati idonei recipienti depositati all'esterno dell'edificio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto;
- e. la cucina dei cibi in forma centralizzata è consentita purché il personale addetto della stessa rispetti la normativa vigente. Nel caso non sia attivata detta cucina la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati analoghi all'autoconsumo familiare;
- f. è prevista una cassetta con sufficiente materiale di pronto soccorso adeguatamente e periodicamente controllata per quanto attiene a scadenza di prodotti farmaceutici ed obsolescenza od usura di materiali e presidi;
- g. se trattasi di struttura per la quale è previsto l'accatastamento è presente il certificato di agibilità.



**Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti:**

- a. l'approvvigionamento idrico deve essere da acquedotto comunale o di almeno 20 litri di acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati dall'autorità sanitaria, la potabilità deve essere documentata tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio autorizzato (il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall'ASL competente a titolo gratuito);
- b. lo smaltimento dei liquami deve avvenire con allacciamento alla fogna o fossa biologica o mediante latrine di campo, in numero di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno 1 metro, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con terra dello scavo al termine del loro utilizzo;
- c. per la raccolta dei rifiuti solidi sono utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall'area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi nel più vicino luogo di raccolta;
- d. la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono essere considerati, di norma, analoghi all'autoconsumo familiare;
- e. l'uso di fuochi è consentito in apposite piazzole e/o manufatti fissi e rimovibili e non devono essere arrecati danni all'ambiente;
- f. le attrezzature per il campeggio devono essere completamente rimosse ed asportate all'atto del suo abbandono.



ALLEGATO D

**Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi mobili itineranti:**

- a. i gruppi devono essere sotto la responsabilità di almeno un adulto designato dall'ente, associazione o organizzazione secondo le modalità da questa previste;
- b. per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata, vi deve essere il preventivo assenso del legittimo possessore;
- c. le attrezzature per il campeggio sono installate e rimosse nell'arco delle settantadue ore consecutive e non devono essere arrecati danni all'ambiente;
- d. non si deve fare uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.

08R0552

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2008, n. 17.

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 20 giugno 2008)*

*(Omissis).*

08R0554

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2008, n. 9.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio triennale 2009-2011.**

*(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 14 ottobre 2008)*

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME  
DEI BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, nei confronti della Stato, dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.


*Totale generale della spesa*

1. È approvato in euro 422.738.000,00 in termini di competenza ed in euro 597.376.900,00 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

Art. 3.

*Stato di previsione della spesa*

1. È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2009 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.



## Art. 4.

*Fondi di riserva*

1. L'importo del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine previsto dall'art. 17 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 2009 in euro 8 milioni. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle indicate nell'annesso elenco n. 1.

2. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 2009 in euro 16 milioni. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al presente comma, sono quelle indicate nell'annesso elenco n. 2.

3. L'importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa di cui all'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 2009 in euro 4 milioni.

## Art. 5.

*Quadri generali riassuntivi*

1. Sono approvati in termini di competenza, rispettivamente di cassa, gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

## Art. 6.

*Bilancio pluriennale*

1. A norma dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nel testo allegato alla presente legge.

## Art. 7.

*Disposizioni diverse*

1. Ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, la giunta regionale è autorizzata a rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, entro un importo massimo di euro 50,00 quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

## Art. 8.

*Capitoli aggiunti*

1. Con decreti del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

2. Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2009.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 29 settembre 2008

DELLAI

09R0053

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2008, n. 10.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2007.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 14 ottobre 2008)*

*(Omissis).*

09R0054

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2008, n. 2.

**Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 25 marzo 2008)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento tutela l'apicoltura e ne riconosce la funzione nella protezione e nella conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità e nel miglioramento della produzione agroforestale.


2. La Provincia, anche al fine dello sviluppo delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, promuove e sostiene l'apicoltura attraverso:

a) la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti dell'apicoltura trentina;

b) il riconoscimento del ruolo dell'apicoltura nel miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura nonché alla forestazione ed alle superfici destinate all'attività di pastorizia o di allevamento;

c) la difesa, la conservazione, l'inserimento di specie vegetali autoctone d'interesse apistico, compatibili con le condizioni ambientali negli interventi per la difesa del suolo;

d) la formazione degli addetti del settore e in particolare di coloro che intraprendono per la prima volta l'attività di apicoltore.



## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini di questa legge valgono le definizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), ed in particolare:

a) si considera apicoltura la conduzione zootecnica delle api quale attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno;

b) sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

c) si intende per:

- 1) arnia: il contenitore per api;
- 2) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- 3) apiario: un insieme unitario di alveari;
- 4) postazione: il sito di un apiario;

5) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico ai fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

6) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;

7) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

8) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività ai sensi dell'art. 2135 del codice civile a titolo principale.

2. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività ai sensi del comma 1, lettera a).

## Art. 3.

*Misure a sostegno dell'apicoltura*

1. Le iniziative a sostegno dell'apicoltura sono definite e agevolate nell'ambito della normativa provinciale, statale e comunitaria; a tal fine, la Giunta provinciale con i provvedimenti attuativi previsti dalla vigente legislazione provinciale di sostegno dell'economia agricola individua le agevolazioni per la promozione e per lo sviluppo dell'apicoltura.

## Art. 4.

*Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attività*

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo ad ogni apicoltore di denunciare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli alveari e gli apiari detenuti a qualsiasi titolo.

2. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività di apicoltore nelle forme previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 6), 7) e 8), è tenuto a darne comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Con regolamento sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per la denuncia degli alveari e degli apiari prevista al comma 1, nella quale devono essere specificati il numero e la collocazione degli stessi;

b) le modalità e i termini per la comunicazione prevista dal comma 2;

c) le modalità per l'identificazione degli apicoltori, degli apiari e degli alveari.

4. La mancata denuncia o comunicazione prevista rispettivamente dai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 16, comma 2, lettera a), l'esclusione per due anni dai benefici previsti dalla legislazione provinciale concernente la promozione e lo sviluppo dell'apicoltura.

5. L'azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base delle denunce e delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 provvede al censimento del patrimonio apistico provinciale secondo le modalità definite dal regolamento.

## Art. 5.

*Profilassi e denuncia delle malattie delle api*

1. La Provincia predispone piani di profilassi e di vigilanza in materia di apicoltura avvalendosi per la loro attuazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. È fatto obbligo agli apicoltori di denunciare al sindaco e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari le malattie sospette od accertate, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) od indicate con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Al ricevimento della comunicazione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede agli accertamenti diagnostici e propone al sindaco l'adozione delle misure previste dal suddetto regolamento di polizia veterinaria.

## Art. 6.

*Cessione di api*

1. Chiunque cede a terzi a qualsiasi titolo famiglie di api vive, oppure trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo nei casi previsti dal regolamento, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre dieci giorni dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, previa visita veterinaria, con il quale si attesta:

a) la provenienza dell'alveare;

b) la non rilevazione di manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi della normativa vigente;

c) l'esecuzione di adeguati trattamenti annuali nei riguardi della varroasi secondo le disposizioni impartite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

d) l'assenza di provvedimenti di polizia veterinaria a carico dell'alveare.

## Art. 7.

*Disciplina del nomadismo*

1. L'apicoltore che intende esercitare il nomadismo sul territorio provinciale deve preventivamente notificare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari il trasferimento degli alveari o degli apiari, nei termini e secondo le modalità stabilite con regolamento. Con la notificazione l'apicoltore deve produrre il certificato sanitario di cui all'art. 6.

2. Nel caso di alveari o di apiari provenienti da fuori provincia, gli stessi devono riportare le generalità e il recapito dell'apicoltore secondo le modalità stabilite con regolamento. Inoltre l'apicoltore deve dotarsi di un certificato attestante la sanità dell'alveare o dell'apiario sulla base di esami effettuati da un istituto zooprofilattico ed esibirlo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo modalità stabilite con regolamento.

3. Nel rilascio di autorizzazioni di uso, a qualsiasi titolo, di aree pubbliche per il posizionamento temporaneo degli apiari, gli enti pubblici proprietari di tali aree devono dare la preferenza agli apicoltori residenti nel comune dove l'area è collocata ed in subordine agli apicoltori residenti in un comune della provincia di Trento.

## Art. 8.

*Distanze minime tra gli apiari*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 896-bis del codice civile, con regolamento sono disciplinate le distanze minime tra gli apiari tenendo conto del numero degli alveari, della presenza di barriere, della direzione di uscita del volo delle api rispetto ai confini. In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 313 del 2004 sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti tra le parti interessate ed eventuali diritti acquisiti, anche in difformità alle distanze fissate dal regolamento. Il regolamento tiene anche conto delle indicazioni contenute nelle linee guida relative alla densità di alveari in funzione delle disponibilità delle aree nettarifere adottate dalla commissione apistica provinciale di cui all'art. 14.



2. Gli apicoltori devono adeguarsi alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

#### Art. 9.

##### *Disciplina per l'installazione degli apiari*

1. Nel quadro delle finalità di cui all'art. 1, le disposizioni regolamentari previste dall'art. 150 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), stabiliscono:

a) i criteri per una corretta collocazione territoriale e paesaggistica degli apiari, anche indipendentemente dalle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;

b) i criteri e le modalità costruttive e strutturali degli apiari, con l'eventuale indicazione dei materiali utilizzabili nella costruzione degli stessi tenuto conto dei requisiti di cui alla lettera a);

c) gli standard e i criteri dimensionali, minimi e massimi, degli apiari per le finalità di questo articolo;

d) eventuali requisiti soggettivi, in coerenza con quanto previsto da questa legge, ai fini dell'applicazione del presente articolo.

2. L'installazione degli apiari, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al comma 1 è soggetta a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 105 della legge provinciale n. 1 del 2008 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, al rilascio dei provvedimenti permissivi previsti dall'art. 101 della medesima legge provinciale.

#### Art. 10.

##### *Api regine di razze dell'arco alpino*

1. La Provincia promuove la selezione di api regine di razze o di ecotipi dell'arco alpino, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettariifere del Trentino.

2. Al fine di promuovere e di favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario gli allevamenti di api regine, nonché di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori del settore è istituito l'albo provinciale degli allevatori di api regine presso la struttura provinciale competente per l'apicoltura.

3. La permanenza nell'albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste per l'iscrizione.

4. L'allevamento di api regine a scopi commerciali deve avvenire in condizioni di isolamento sanitario e genetico, come stabilito dal regolamento.

5. Con regolamento sono disciplinati gli allevamenti di api regine e le modalità di tenuta dell'albo provinciale degli allevatori di api regine.

#### Art. 11.

##### *Disciplina dell'uso di agrofarmaci*

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, individua con apposito regolamento le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti con agrofarmaci dannosi per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura.

#### Art. 12.

##### *Esperti apistici*

1. La Provincia promuove la formazione di esperti nell'allevamento delle api e nella conduzione di apiari, anche attraverso la realizzazione di appositi programmi di formazione.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari può avvalersi di esperti apistici dotati di attestati di qualificazione ottenuti a seguito di partecipazione ai programmi di formazione di cui al comma 1 o presso

gli istituti accreditati, per l'attuazione di piani sanitari di controllo delle malattie delle api.

3. La Provincia riconosce gli esperti in analisi sensoriale del miele iscritti nell'albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele, istituito presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto nazionale di apicoltura.

#### Art. 13.

##### *Promozione delle forme associative di apicoltori*

1. La Provincia favorisce le forme associative di apicoltori volte a fornire servizi agli associati, valorizzare e promuovere l'apicoltura, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

#### Art. 14.

##### *Commissione apistica provinciale*

1. Allo scopo di fornire un supporto tecnico conoscitivo per la predisposizione e per il monitoraggio degli interventi per l'apicoltura nel territorio provinciale è istituita la commissione apistica provinciale.

2. La commissione è composta:

a) dal dirigente della struttura provinciale competente per l'apicoltura o suo delegato;

b) dal dirigente della struttura provinciale competente per la sanità pubblica o suo delegato;

c) dal responsabile dell'Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o suo delegato;

d) da tre esperti in materia indicati dalle associazioni apistiche maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale;

e) da un tecnico del Centro per l'assistenza tecnica della Fondazione Edmund Mach.

3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura. La commissione è nominata dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge.

4. Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.

5. Ai componenti della commissione spettano i rimborsi spese previsti dalla normativa provinciale vigente.

#### Art. 15.

##### *Compiti della commissione apistica provinciale*

1. La commissione apistica provinciale:

a) propone programmi, corsi di formazione e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;

b) propone programmi e iniziative per favorire la conservazione dell'ambiente, la tutela degli insetti pronubi e la tutela dell'apicoltura per migliorare le produzioni agricole;


c) esprime parere sulla regolamentazione relativa al posizionamento degli apiari e agli spostamenti degli apiari nomadi di cui agli articoli 7 e 8;

d) esprime parere sull'ammissione delle domande d'iscrizione all'albo degli allevatori di api regine di cui all'art. 10, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione, sulla soluzione delle controversie e delle problematiche inerenti l'allevamento e la produzione di api regine.

#### Art. 16.

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. All'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono affidati compiti di vigilanza sull'applicazione di questa legge. L'azienda può avvalersi della collaborazione del personale del corpo forestale e della polizia municipale.



2. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro in caso di violazione delle disposizioni degli articoli 4, 6, 8 e 10 di questa legge e delle relative norme regolamentari;

b) il pagamento di una somma da 150 euro a 700 euro per le violazioni delle disposizioni degli articoli 7 e 11 e relative norme regolamentari.

3. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.

4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei cinque anni precedenti. A tal fine entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, sulla base del predetto criterio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

5. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ai dirigenti dell'azienda da questo previamente incaricati. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitati nel bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

#### Art. 17.

##### *Regolamenti*

1. Le modalità d'attuazione e di esecuzione di questa legge sono stabilite con regolamento, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento.

#### Art. 18.

##### *Abrogazione*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge la legge provinciale 18 aprile 1988, n. 16 (Norme per la tutela dell'apicoltura), è abrogata.

#### Art. 19.

##### *Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14 di questa legge si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per la corresponsione di compensi ai componenti di comitati e commissioni provinciali (unità previsionale di base 15.5.120).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 marzo 2008

*Il Presidente della provincia:* DELLAI

09R0629

LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 2008, n. 3.

### **Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 13 maggio 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento*

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

#### Art. 2.

##### *Entrate*

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2006, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.971.510.931,98 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, ammontanti a 3.871.893.109,48 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2006, in 3.816.102.513,80 euro.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario 2006 ammontano complessivamente a 3.837.710.200,73 euro, di cui 806.194.965,46 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2006 e 3.031.515.235,27 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

#### Art. 3.

##### *Spese*

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2006, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.967.087.481,07 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, ammontanti a 3.318.504.920,32 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2006, in 3.243.456.386,80 euro.


3. I residui passivi alla fine dell'esercizio finanziario 2006 ammontano complessivamente a 3.297.768.394,51 euro, di cui 1.671.130.223,76 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2006 e 1.626.638.170,75 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

#### Art. 4.

##### *Avanzo di consuntivo*

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2006 risulta stabilito come segue:

deficit di cassa al 1° gennaio 2006 euro - 231.337.773,51;  
+ riscossioni euro + 4.949.903.245,05;  
- pagamenti euro - 4.912.775.473,36;  
= deficit di cassa al 31 dicembre 2006 euro - 194.210.001,82;  
+ residui attivi euro + 3.837.710.200,73;  
- residui passivi euro - 3.297.768.394,51;  
= avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 euro + 345.731.804,40.



## Art. 5.

*Conto generale del patrimonio*

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2005 euro 6.567.564.240,18;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2006 euro + 470.276.059,89;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2006 euro 7.037.840.300,07.

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2005 euro 4.259.744.379,19;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2006 euro - 18.144.779,16;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2006 euro 4.241.599.600,03.

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2005 euro 2.307.819.860,99;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2006 euro + 488.420.839,05;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2006 euro 2.796.240.700,04.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 aprile 2008

DELLAI

08R0630

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2008, n. 4.

**Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 21 del 20 maggio 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento con questa legge persegue la finalità di tutelare i bambini e gli adolescenti dalla somministrazione di sostanze psicotrope fuori dai casi clinici in cui siano ritenute indispensabili e di promuovere una corretta informazione indirizzata in primo luogo ai genitori e agli educatori sugli effetti a lungo termine dell'utilizzo, anche temporaneo, di tali sostanze, sulla loro reale composizione e sulla disponibilità di terapie e trattamenti alternativi che non contemplino l'uso di farmaci.

2. La Provincia per i fini di cui al comma 1, promuove la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza improntata al riconoscimento del diritto alla salute dei minori, promuovendo, altresì, interventi finalizzati ad una capillare informazione e sensibilizzazione, anche attraverso strumenti telematici, rivolta alle famiglie, alle istituzioni scolastiche, nonché alle associazioni e ai soggetti interessati in ordine alle problematiche correlate all'uso delle sostanze psicotrope su bambini e adolescenti e ai relativi abusi.

## Art. 2.

*Partecipazione e adesione ai principi*

1. Questa legge in relazione alle finalità di cui all'art. 1, si attiene ai principi previsti in materia di diritti umani dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, nonché dalla Costituzione, e in particolare dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

## Art. 3.

*Definizioni*

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) bambino: persona di età compresa tra 0 e 14 anni;

b) adolescente: persona di età compresa tra i 14 e i 18 anni;

c) genitori: genitori naturali, adottivi o affidatari, e chiunque ne fa le veci.

## Art. 4.

*Consenso informato*

1. Il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti può essere praticato solo laddove i genitori esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto, fermo restando quanto disposto dal codice di deontologia medica in merito all'obbligo del medico di informare il minore e di tener conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con il grado di maturità dello stesso, assumendone l'assenso.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari predispone un modulo per il rilascio del consenso informato sul quale il pediatra o il neuropsichiatra infantile interessato illustrano in modo dettagliato gli effetti derivanti dal trattamento e forniscono esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali e alle reazioni indesiderate conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, alle relative modalità di somministrazione e ai possibili trattamenti alternativi.

3. La Provincia individua strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie alternative alla somministrazione di sostanze psicotrope.

4. Il consenso del genitore o del tutore nominato per il minore interessato è espresso in forma scritta e allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.

## Art. 5.

*Divieto di somministrazione di test e questionari*

1. È vietato all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado effettuare test e questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni fatti salvi, in via eccezionale, i casi ritenuti indispensabili dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. In caso di sospetto da parte dell'insegnante di un disturbo mentale, compresi sintomi di depressione o di sindrome da iperattività e deficit di attenzione (ADHD) a carico di un alunno, l'insegnante informa prioritariamente i genitori dello stesso.



3. Gli interventi di cui al comma 1 volti alla valutazione dello stato psichico del minore possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato del soggetto avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.

*Valutazione o monitoraggio*

1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su bambini e adolescenti sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici anche relativi a controlli successivi alla fine dei trattamenti; i bambini e gli adolescenti sono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici al fine di valutare l'adeguatezza, la correttezza e la tollerabilità della terapia.

2. La Provincia adotta procedure di valutazione e monitoraggio su scala provinciale dei trattamenti psicofarmacologici sui soggetti di cui al comma 1, nonché di revisione periodica dei trattamenti medesimi.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Provincia istituisce una commissione composta dal garante dell'infanzia e dell'adolescenza, da rappresentanti della Provincia, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell'ordine degli psicologi e da eventuali altri esperti individuati dalla Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della commissione, ivi comprese la scelta del presidente e la possibilità di partecipazione alle riunioni di ulteriori tecnici ed esperti, sono disciplinate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

Art. 7.

*Deliberazione attuativa*

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione:

a) stabilisce le modalità con cui è realizzata l'informazione prevista dall'art. 1, comma 2;

b) individua i dati analitici e i controlli previsti dall'art. 6, comma 1;

c) precisa le funzioni e la composizione della commissione prevista dall'art. 6, comma 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 maggio 2008

DELLAI

08R0631

LEGGE PROVINCIALE 27 maggio 2008, n. 5.

**Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale.**

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 10 giugno 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale*

1. È approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, costituito dai seguenti elementi, che ne formano parte integrante e sostanziale:

a) la relazione illustrativa, di cui all'allegato A;

b) le norme di attuazione, di cui all'allegato B;

c) la cartografia, di cui all'allegato C;

d) gli elenchi di invariants, di cui all'allegato D;

e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani, di cui all'allegato E;

f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale, di cui all'allegato F.

2. Ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (ordinamento urbanistico e tutela del territorio), gli elementi costitutivi del piano sono depositati presso gli uffici del consiglio provinciale; una copia è depositata presso gli uffici della giunta provinciale in libera visione.

Art. 2.

*Salvaguardia del piano urbanistico provinciale e adeguamento degli strumenti di pianificazione*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le misure di salvaguardia del piano urbanistico provinciale previste dalle norme di attuazione di cui all'allegato B e dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio).

2. Per l'adeguamento al nuovo piano urbanistico provinciale dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali si applicano le disposizioni in materia delle norme di attuazione di cui all'allegato B e della legge provinciale n. 1 del 2008.

Art. 3.

*Norma transitoria*

1. I soggetti iscritti, alla data di prima adozione del progetto di nuovo piano urbanistico provinciale, nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi delle norme provinciali in materia, sono sottoposti esclusivamente alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 5, lettera b), delle norme di attuazione di cui all'allegato B, purché i relativi progetti di intervento siano adeguati, ove occorra, alle precitate disposizioni nonché alle eventuali ulteriori condizioni stabilite con deliberazione della giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 27 maggio 2007

DELLAI

(Omissis).

09R0051



## LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 2008, n. 6.

**Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 27 del 1° luglio 2008)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

*Capo I*

## PRINCIPI E DEFINIZIONI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.

2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

## Art. 2.

*Minoranze linguistiche locali*

1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione.

2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.

3. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle varietà locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.

4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.

## Art. 3.

*Determinazioni territoriali*

1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga e Vigo di Fassa-Vich costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunità ladina dolomitica.

2. Il territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bernstol costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mòchena.

3. Il territorio del Comune di Luserna-Lusèrn costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.

4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.

## Art. 4.

*Diritti dei cittadini di minoranza linguistica*

1. All'interno dei territori indicati dall'articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunità e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire discriminazioni.

2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una adeguata formazione.

3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini.

4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra e disciplina l'uso della lingua propria di tali popolazioni.

## Art. 5.

*Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza*

1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione socio-linguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.

*Capo II*


## COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

## Art. 6.

*Obiettivi*

1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate «comunità», pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall'articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra.



## Art. 7.

*Autonomia istituzionale e organizzativa*

1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l'identità delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.

2. A tal fine la Provincia riconosce il *Comun general de Fascia* quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di Luserna-Lusèrn quale soggetto rappresentante la popolazione cimbria.

## Art. 8.

*Rappresentanza delle minoranze*

1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall'articolo 3 è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal presidente del *Comun general de Fascia*, dal presidente del consiglio mòcheno e dal sindaco del Comune di Luserna-Lusèrn.

## Capo III

## ISTITUZIONI DELLE MINORANZE

## Art. 9.

*Conferenza delle minoranze*

1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:

- a) il presidente della Provincia che la presiede;
- b) i membri della Giunta provinciale;
- c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
- d) il presidente del *Comun general de Fascia*;
- e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbria;
- f) i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3;
- g) i rappresentanti degli Istituti culturali ladino, mòcheno e cimbria;
- h) il sorastant de la scola ladina;
- i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mòcheno e cimbria;
- j) il president de l'Union di Ladins de Fascia;
- k) il president dla Union Generela di Ladins dla Dolomites.

2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:

a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi;

b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonché sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;

c) esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 5.

3. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

## Art. 10.

*Autorità per le minoranze linguistiche*

1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata «autorità», la quale opera in piena autonomia e indipendenza.

2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:

- a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
- b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
- c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
- d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.

4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.


6. Ai componenti dell'autorità spettano un'indennità di carica determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, entro i limiti previsti dall'articolo 58 (Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.

7. L'autorità:

a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;

b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al *Comun general de Fascia* e ai comuni di cui all'articolo 3 nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziati dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;



d) esercita le funzioni del difensore civico previste dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali e dei concessionari di pubblici servizi che riguardano esclusivamente o prevalentemente i territori di cui all'articolo 3 o rivolti a soggetti residenti negli stessi territori; nelle convenzioni sottoscritte dai comuni di cui all'articolo 3, ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1982, l'autorità subentra al difensore civico provinciale; per l'esercizio di queste funzioni all'autorità si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale n. 28 del 1982;

e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'Ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue dipendenze.

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità.

#### Art. 11.

##### *Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali*

1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;

b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;

c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti pubblici in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;

d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;

e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;

f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;

g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.

#### Capo IV

##### ISTITUTI CULTURALI

#### Art. 12.

##### *Istituti culturali per le popolazioni di minoranza*

1. L'Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin «Majon di Fascegn», l'Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto cimbro-Kuiturinstitut Lusèrn, enti strumentali della Provincia ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, curano, in conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.

2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro emanazione; entro tale termine, il Comun general de Fascia per l'istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin «Majon di Fascegn», il consiglio mòcheno per l'Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut e il Comune di Luserna-Lusèrn per l'Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusèrn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte.

#### Art. 13.

##### *Statuti*

1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino), e 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mòcheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli istituti disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono ai regolamenti previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 14.

##### *Norme linguistiche e di grafia*

1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi compresi i toponimi, anche per favorire il processo di standardizzazione linguistica.

#### Capo V


##### RAPPORTI INTERISTITUZIONALI

#### Art. 15.

##### *Accordi e intese di cooperazione*

1. Nelle materie di loro competenza, il Comun general de Fascia, i comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palain Bersntol e il Comune di Luserna-Lusèrn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica.



## TITOLO II

## TUTELA E PROMOZIONE DELLA LINGUA

## Capo I

## USO, APPRENDIMENTO E ACCERTAMENTO DELLA LINGUA

## Art. 16.

*Uso della lingua propria della minoranza*

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale, siti nei territori di cui all'articolo 3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell'interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.

3. Nei territori di cui all'articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza, I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.

5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, nei territori di cui all'articolo 3, le indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre promuove la realizzazione e l'esposizione di insegne informative bilingui da parte di privati.

## Art. 17.

*Apprendimento della lingua della minoranza*

1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità di cui all'articolo 4, le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate minoranze linguistiche garantiscono l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di minoranza.

2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Provincia, con gli istituti di cui all'articolo 12 e con gli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, curano l'alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un'adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente.

## Art. 18.

*Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza*

1. L'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 32 è effettuato almeno una volta all'anno da apposite commissioni, nominate dalla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con regolamento.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione ladina si applica quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della provincia di Trento).

## Capo II

## TOPONOMASTICA

## Art. 19.

*Repertori dei toponimi*

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra.

2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.

3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.

4. I repertori sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).

5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.

6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.

7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.

## Art. 20.

*Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici*

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1987.

2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mòchena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mòchena o di quella cimbra.

3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del presidente del Comun general de Fascia o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all'approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della commissione toponomastica ladina; per le comunità mòchena e cimbra all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mòchena o cimbra.

5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

#### Art. 21.

##### *Cartografia del territorio provinciale*

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi dei territori delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti culturali per la formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico trentino.

2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all'articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.

#### Capo III

##### CULTURA E INFORMAZIONE

#### Art. 22.

##### *Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura*

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e ricreative.

2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza.

3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi.

#### Art. 23.

##### *Sostegno all'editoria e informazione*

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.

2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l'editoria e l'informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.

3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.

4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l'innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle

proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall'articolo 24.

5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali.

6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra attraverso:

a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;

b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all'articolo 3 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

#### TITOLO III

##### SOSTEGNO ECONOMICO E FINANZIARIO

#### Art. 24.

##### *Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza*

1. È istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.

2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:


a) la quota che può essere utilizzata per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;

c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali;

d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall'articolo 25.

3. Nei limiti della quota del fondo prevista dal comma 2, lettera a), possono essere utilizzate risorse per anticipare agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche i finanziamenti a carico dello Stato, nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti complessivamente assegnati dallo Stato nel precedente esercizio finanziario per i progetti che interessano il territorio della provincia. Se lo Stato non finanzia i progetti presentati le somme anticipate dalla Provincia rimangono a carico del bilancio provinciale.



## TITOLO IV

## GRUPPO LINGUISTICO LADINO

## Art. 25.

*Attività culturali e di politica linguistica*

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il Comun general de Fascia esercita queste funzioni sentito il parere della consulta ladina.

2. Il Comun general de Fascia provvede in particolare, avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina.

## Art. 26.

*Consulta ladina*

1. La consulta ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di dieci membri. Ne fanno comunque parte:

a) il presidente del Comun general de Fascia o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un funzionario del Comun general de Fascia esperto in materia di politica linguistica;

c) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin «Majon di Fascegn»;

d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato;

e) un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di Fassa;

f) due rappresentanti designati dall'Union di Ladins de Fascia di cui uno scelto fra esponenti dell'associazionismo culturale della Val di Fassa.

2. È compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, valutare le attività in essere e monitorarne l'efficacia, individuare le necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e valorizzazione della lingua ladina.

3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni.

4. Per l'attuazione del piano organico degli interventi il Comun general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali, statali ed europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.

5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei.

6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di organizzazione e funzionamento della consulta ladina.

## Art. 27.

*Toponomastica ladina*

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di toponomastica.

2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti l'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del repertorio dei toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della commissione toponomastica ladina.

## Art. 28.

*Commissione toponomastica ladina*

1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da:

a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin «Majon di Fascegn»;

c) un rappresentante designato dall'Union di Ladins de Fascia;

d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

3. Funge da segretario della commissione un dipendente del Comun general de Fascia.

4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun general de Fascia l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi ladini, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto culturale ladino-Istitut Cultural Ladin «Majon di Fascegn».

5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni ladini; esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni dei comuni ladini riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.


## Art. 29.

*Accesso al pubblico impiego*

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia, dagli enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e dai concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento.

2. Il Comun general de Fascia e gli enti di cui al comma 1 garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo.

3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all'uso della lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.



TITOLO V  
MINORANZE GERMANOFONE

## Art. 30.

*Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena*

1. Almeno una volta all'anno è convocata una riunione congiunta dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo-Viarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol. Tale organismo, denominato in seguito assemblea mòchena, ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva comunità debbono attenersi.

2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell'assemblea sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni mòcheni. Il presidente dell'assemblea mòchena partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione mòchena.

3. I sindaci dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol compongono il consiglio mòcheno, organo presieduto dal presidente dell'assemblea.

4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità mòchena assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento dell'assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da specifici regolamenti approvati dall'assemblea mòchena a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento contestuale con gli organismi della comunità.

## Art. 31.

*Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra*

1. Il consiglio comunale di Luserna-Lusérn ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della comunità debbono attenersi.

2. Il sindaco di Luserna-Lusérn o suo delegato partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra.

3. Il consiglio comunale di Luserna-Lusérn esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

## Art. 32.

*Accesso al pubblico impiego*

1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei comuni di Fierozzo-Viarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol e di Luserna-Lusérn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palai en Bersntol e di Luserna-Lusérn.

3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.

4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all'uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

## Art. 33.

*Commissione toponomastica mòchena*

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palai en Bersntol, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica mòchena.

2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) tre rappresentanti designati dall'assemblea mòchena, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni mòcheni; esprime altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

## Art. 34.

*Commissione toponomastica cimbra*

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio del Comune di Luserna-Lusérn, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica cimbra.

2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna-Lusérn, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti designati dall'Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.



4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto cimbri-Kuiturinstitut Lusérn.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nel territorio del Comune di Luserna-Lusérn; esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna-Lusérn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

#### Art. 35.

*Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7  
(Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali)*

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, è sostituita dalla seguente:

«*f*) il presidente del consiglio mòcheno e il sindaco del Comune di Luserna-Lusérn;».

2. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: «I componenti di cui al comma 1, lettere da *a*) a *f*)», dell'articolo 2, sono eletti» sono sostituite dalle seguenti: «I componenti di cui alle lettere da *a*) a *e*) del comma 1 dell'articolo 2 sono eletti».

3. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: «componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *f*)», sono eletti» sono sostituite dalle seguenti: «i componenti previsti dall'articolo 2, comma 11, lettere da *a*) a *e*)», sono eletti».

4. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: «delle classi di comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *f*)», sono sostituite dalle seguenti: «delle classi di comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *e*)»; nella lettera *f*) del medesimo comma, le parole: «fatto salvo il rispetto del criterio di alternanza previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*)», sono soppresse.

5. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2005 le parole: «previsti dal comma 1, lettere da *a*) a *f*)», dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *e*)».

#### Art. 36.

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole: «L'organo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 14 bis dell'articolo 19,»;

*b*) dopo il comma 14 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati al comma 12 possono prevedere che l'organo esecutivo, in aggiunta ai membri di cui al comma 2 dell'articolo 17, sia composto da un ulteriore componente in rappresentanza delle minoranze mòchena e cimbra.».

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 37.

##### *Attuazione e abrogazioni*

1. Fino all'istituzione dei Comuni general de Fascia e delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, le rispettive funzioni previste da questa legge sono esercitate, in quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal Comprensorio Alta Valsugana.

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a*) legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 17 (Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine);

*b*) articolo 36 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12;

*c*) legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento);

*d*) articolo 7 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9;

*e*) articolo 9 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

*f*) articolo 8 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

3. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono inoltre apportate le seguenti modificazioni alla legge provinciale n. 16 del 1987:

*a*) nel comma 1 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «nonché alle iniziative volte al rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra,»;

*b*) nel comma 1 dell'articolo 2 è soppresso l'ultimo periodo;

*c*) è abrogato il comma 4 dell'articolo 2;

*d*) nel comma 1 dell'articolo 9 sono soppresse le parole: «e in particolare, per il comprensorio ladino di Fassa dei repertori dei toponimi delle località ladine, per i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna dei repertori dei toponimi delle località mochena e cimbre; in mancanza del dizionario o del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate»;

*e*) nel comma 1 dell'articolo 11 è soppresso l'ultimo periodo;

*f*) è abrogato il capo III.

4. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogato l'articolo 26 (Interventi per la promozione delle caratteristiche culturali delle minoranze linguistiche a mezzo di trasmissioni televisive) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

#### Art. 38.

##### *Norme finanziarie*

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 giugno 2008

DELLAI

(Omissis)

09R0052



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 febbraio 2008, n. 4-111/Leg.

**Regolamento di esecuzione dell'articolo 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 28-bis della legge provinciale della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 168 di data 1º febbraio 2008 concernente «Approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori»,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), l'erogazione anticipata, da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi dell'art. 10 della legge medesima, delle somme destinate al mantenimento dei minori non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

Art. 2.

*Condizioni per l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento*

1. Le condizioni per l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento sono:

a) l'esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato;

b) l'esistenza di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese, costituite in forma diversa dalla società di capitali, di cui è titolare l'obbligato al mantenimento;

c) la minore età del figlio destinatario dell'assegno;

d) la surroga della Provincia Autonoma di Trento da parte del richiedente l'anticipazione nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile.

Art. 3.

*Surrogazione*

1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento in via anticipata comporta, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, il trasferimento in capo alla Provincia Autonoma di Trento del diritto di creditorio nei con-

fronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario.

2. Il richiedente deve rilasciare espressa dichiarazione della surroga alla Provincia Autonoma di Trento e darne comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La Provincia Autonoma di Trento riscuote dal genitore obbligato al mantenimento le somme erogate in via anticipata e gli interessi legali maturati.

4. Gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c).

Art. 4.

*Requisiti del richiedente*

1. Il genitore o altro soggetto affidatario può richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza al medesimo nucleo familiare del minore, secondo la disciplina dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). A tale nucleo familiare non può appartenere il genitore obbligato al mantenimento;

b) residenza in provincia di Trento;

c) condizione economica del nucleo familiare di appartenenza non superiore al valore di 0,19 dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), calcolato secondo le modalità indicate all'art. 5.

2. Le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 1 di questo articolo devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e permanere per l'intera durata dell'erogazione dell'anticipazione dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3.

Art. 5.

*Modalità di accertamento della condizione economica*

1. Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente si applica il modello riguardante il sistema esperto di cui all'art. 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 3 e s.m., secondo le modalità individuate dalla Giunta provinciale con deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) del presente regolamento.


2. Ancorché l'ICEF determinato ai sensi del comma 1 sia superiore al valore di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), qualora si siano verificati eventi che pregiudicano gravemente la condizione economica del nucleo, l'ente gestore può comunque ammettere al beneficio i richiedenti nei cui confronti sia accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al sussidio economico mensile a fronte dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali previsto dall'art. 24, comma 1, lettera c), numero 1) della legge provinciale n. 14 del 1991.

Art. 6.

*Ente erogante e modalità di erogazione*

1. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento è erogata dagli enti gestori delegati all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.

2. La domanda per ottenere l'anticipazione dell'assegno di mantenimento è presentata all'ente gestore territorialmente competente; contestualmente alla domanda, il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1, è dichiarato ovvero comprovato mediante presentazione della documentazione ai sensi dell'art. 7.



3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'ente gestore adotta, nel termine dal medesimo fissato, il provvedimento di concessione dell'anticipazione dell'assegno, determinandone l'ammontare mensile secondo le modalità dell'art. 9.

4. L'efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di surroga e della documentazione attestante l'avvenuta spedizione della lettera raccomandata di cui all'art. 3, comma 2.

5. L'anticipazione dell'assegno viene erogata al beneficiario mensilmente.

#### Art. 7.

##### *Documentazione*

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) titolo esecutivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- b) atto di precetto o sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
- c) certificazioni anagrafiche concernenti la residenza e lo stato di famiglia;
- d) attestazione dell'indicatore ICEF.

2. Fatte salve diverse previsioni della vigente normativa o di accordi internazionali, le firme apposte sugli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), formati all'estero da autorità estere e redatti in lingua straniera sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e ai medesimi atti è allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare.

3. In luogo della produzione della documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il richiedente può avvalersi delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), rilasciati dalla competente autorità di uno Stato estero non sono sostituibili dalle dichiarazioni di cui al comma 3.

#### Art. 8.

##### *Mediazione*

1. L'ente gestore, ove possibile, attiva un intervento di mediazione fra il richiedente l'anticipazione dell'assegno e il genitore tenuto al mantenimento del minore, allo scopo di individuare soluzioni alternative all'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento.

#### Art. 9.

##### *Ammontare della prestazione*

1. L'assegno di mantenimento è anticipato dall'ente erogante in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque non superiore alla quota mensile di 290,00 euro per un minore.

2. Nel caso di presenza nello stesso nucleo di più minori interessati alla corresponsione dell'assegno, l'importo complessivo massimo erogabile viene determinato applicando alla quota mensile di cui al comma 1 la scala di equivalenza prevista dalle deliberazioni attuative dell'art. 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, riferita al numero di minori destinatari del beneficio.

3. Nel caso di pagamento parziale dell'assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, l'ammontare della prestazione è corrispondentemente ridotto, fatto salvo il caso di sospensione di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).

4. La Giunta provinciale rivaluta annualmente l'importo massimo di cui al comma 1 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### Art. 10.

##### *Decorrenza e durata della prestazione*

1. Il diritto all'anticipazione dell'assegno di mantenimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento ha la durata massima di dodici mesi e può essere rinnovata, fino alla maggiore età del minore, previa presentazione della relativa domanda, corredata dalle dichiarazioni o dalla documentazione, ai sensi dell'art. 7, attestanti il perdurare delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1. L'efficacia del rinnovo è subordinata alla presentazione della dichiarazione di surroga e della documentazione attestante l'avvenuta comunicazione all'obbligato, ai sensi dell'art. 3, comma 2.

3. Il venir meno delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, deve essere comunicato all'ente gestore entro quindici giorni dal verificarsi. L'anticipazione è comunque erogata anche per il mese in cui tali condizioni e requisiti sono venuti meno.

4. L'ottemperanza, anche parziale, dell'obbligo al mantenimento soggiace all'obbligo di comunicazione nel medesimo termine di cui al comma 3.

5. L'ente gestore provvede, con cadenza almeno annuale, ad effettuare controlli a campione, nella misura determinata dall'ente medesimo, sul mantenimento dei requisiti relativamente alle erogazioni in corso.

#### Art. 11.

##### *Sospensione e decadenza dalla prestazione*

1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento viene sospesa d'ufficio:

a) se, in sede di verifica ai sensi dell'art. 10, comma 5, il beneficiario, senza un giustificato motivo, non fornisce gli elementi informativi richiesti dall'ente erogante entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

b) per i mesi in cui il genitore obbligato ottempera al suo obbligo di versamento dell'assegno in misura almeno pari alla somma da erogarsi con l'anticipazione.

2. Il diritto alla prestazione decade:

a) se entro tre mesi dalla data della comunicazione al beneficiario della sospensione di cui al comma 1, lettera a), il medesimo non provvede, senza un giustificato motivo, a presentare gli elementi comprovanti la persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1;

b) se è comunque accertato il venir meno delle condizioni e dei requisiti richiesti.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione, con la maggiorazione della quota di interessi legali maturati, di tutti gli importi percepiti a decorrere dall'ultimo provvedimento di concessione nel caso di cui al comma 2, lettera a), ovvero degli importi percepiti indebitamente nel caso di cui al comma 2, lettera b).


#### Art. 12.

##### *Adempimenti attuativi*

1. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce:

a) i criteri e i parametri per l'accertamento dell'ICEF relativo alla domanda di anticipazione dell'assegno di mantenimento;

b) gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate.



## Art. 13.

*Incompatibilità con altri interventi analoghi*

1. La concessione dell'assegno di mantenimento in via anticipata non è compatibile con eventuali altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 febbraio 2008

DELLAI

(Omissis).

08R0234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7-ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 75, comma 7-ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 157 di data 1° febbraio 2008 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 75, comma 7-ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria.»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività in materia funeraria, al fine di adeguare le specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 alle esigenze della realtà locale e all'evoluzione tecnica.

2. Il richiamo alle funzioni amministrative comunali contenuto nel presente regolamento si intende riferito ai comuni, singoli o in forma associata, secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

Art. 2.

*Attribuzioni*

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività in materia funeraria, ai sensi dell'art. 51 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono svolte dall'autorità competente del comune nel cui territorio tali attività si svolgono.

2. Le attività in materia funeraria di competenza del comune possono essere svolte mediante personale comunale dedicato o incaricato e, ferme restando le competenze in materia di vigilanza di cui al comma 1, dal soggetto a tale scopo incaricato secondo le modalità stabilite dall'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici locali.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge i compiti di natura igienico-sanitaria specificatamente indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Essa presta inoltre attività di assistenza e consulenza nei confronti del comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest'ultimo. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda individua preventivamente la figura di personale chiamato a svolgere le funzioni di coordinatore sanitario previste dalla normativa.

Art. 3.

*Accertamento di morte*

1. La constatazione di morte ai sensi della normativa può essere effettuata rispettivamente:

a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata;

b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o socio-sanitaria;

c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale;

d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.

2. L'accertamento della realtà della morte, decorse quindici ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.

4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2 è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.

Art. 4.


*Chiusura dei feretri, trattamento e trasporto delle salme*

1. In caso di decesso avvenuto in una delle strutture indicate dall'art. 3, comma 1, all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o dal personale comunale.

2. L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.

3. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

4. L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri, prevista dall'art. 21, comma 3, del decreto presidenziale n. 285 del 1990 è verificata dal comune.



## Art. 5.

*Passaporto mortuario*

1. Le funzioni inerenti il rilascio del passaporto mortuario per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 e quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme verso paesi non aderenti alla convenzione medesima di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, sono svolte dal comune ove è avvenuto il decesso.

2. Le funzioni inerenti l'autorizzazione per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino prevista dall'art. 28 del decreto medesimo sono svolte dal comune dove la salma è diretta.

3. Il certificato previsto dall'art. 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'art. 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

## Art. 6.

*Esumazioni ed estumulazioni delle salme*

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Se necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari supporta, fornendo pareri o indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione o di estumulazione e su richiesta del comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.

## Art. 7.

*Modalità di inumazione*

1. Le fosse per le inumazioni delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.

2. La distanza tra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 febbraio 2008

DELLAI

(Omissis).

08R0235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 febbraio 2008, n. 6-113/Leg.

**Integrazione alle schede dei trattamenti allegata al «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari» emanato con decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II dell'8 aprile 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visti gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 294 di data 15 febbraio 2008, recante: «Integrazione alle schede dei trattamenti allegata al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari» approvato con deliberazione n. 2729 di data 22 dicembre 2006 ed emanato con decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg.»;

E M A N A

il seguente regolamento:


All'allegato A del «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari», emanato con decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg., dopo la Scheda n. 42 viene aggiunta la Scheda n. 43, allegata al presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 febbraio 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2008, registro n. 1, foglio n. 5



Allegato

## SCHEDA REGOLAMENTO TIPO N. 43

**Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari**  
(Art. 20 - 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda regolamento tipo n. 43	

**Denominazione del trattamento:**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROVINCIALE

**1) Attività relativa alla gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali e dei servizi di supporto a tutte le scuole dell'infanzia****FONTI NORMATIVE**

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento";

Legge provinciale 10 settembre 2003 n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap";

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

Leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento";

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1995 n. 5-19/Leg. "Approvazione degli orientamenti dell'attività educativa delle scuole dell'infanzia".

Delib. GP 29 aprile 2005 n. 834: Approvazione dello schema di regolamento recante "Disposizioni per la definizione delle funzioni del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, per la modificazione delle competenze di servizi provinciali nonché norme transitorie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia provinciale per l'istruzione";

Delib. GP 23 novembre 2006, n. 2489 "Articolo 111 della LP 7 agosto 2006 n. 5, istituzione Anagrafe provinciale degli studenti, disciplina delle finalità, delle modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe stessa".

**RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO**

Finalità di istruzione, educazione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, (art. 95 D.Lgs. 196/2003) gestione asili nido e scuole per l'infanzia (art. 73 comma 2 lett. a e b D.Lgs. 196/2003), assistenza nei confronti dei minori anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73 comma 1 lett. c D.Lgs. 196/2003), sostegno e assistenza agli alunni disabili (art. 86 lett. c D.Lgs. 196/2003).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI**

Dati idonei a rivelare:

Convinzioni religiose	Sì	Filosofiche	Sì	d'altro genere	Sì
Stato di salute:	Attuale	Sì	Pregresso	Sì	



**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI**

Automatizzato	Si
Manuale	Si

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE***Operazioni standard***Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato	Si
acquisizione da altri soggetti esterni	Si

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.	Si
--	----

**Comunicazione:**

| Si |

- Alle scuole elementari, limitatamente ai dati sullo stato di salute indispensabili a dare attuazione al progetto educativo individualizzato, predisposto nei confronti dei bambini con problemi di handicap, allo scopo di favorirne l'inserimento nella scuola elementare, in attuazione a quanto disposto dall'art. 8 della Legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13 e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1995 n. 5-19/Leg.;
- Alle compagnie di assicurazioni per i dati sullo stato di salute, in merito agli infortuni occorsi ai bambini della scuola d'infanzia per la denuncia degli infortuni stessi;
- A soggetti pubblici e privati che forniscono servizi strumentali all'organizzazione del servizio scolastico, ad esempio ai gestori esterni delle mense e a società di trasporto, limitatamente ai dati sullo stato di salute e sulle convinzioni religiose e filosofiche indispensabili alla fornitura dei servizi medesimi.

**SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**


I dati oggetto del trattamento provengono dalle famiglie ai fini della frequenza e iscrizione al servizio, in attuazione della competenza esclusiva attribuita alla Provincia Autonoma di Trento dallo Statuto speciale di Autonomia, dalle norme di attuazione e dalla normativa provinciale *in merito alla gestione diretta della scuola dell'infanzia provinciale*.

Il trattamento dei dati è finalizzato a garantire, in conformità alla legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13, la frequenza ai servizi forniti dalle scuole dell'infanzia provinciali, l'erogazione di servizi di natura assistenziale, l'assistenza ai bambini disabili e l'attivazione di servizi ai bambini affetti da disturbi di apprendimento sia per le scuole dell'infanzia provinciali che per le scuole dell'infanzia equiparate, che garantiscono il servizio educativo provinciale in attuazione della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5.

La competenza primaria della Provincia in merito alla gestione della scuola materna ne differenzia nettamente la gestione stessa rispetto alle regioni ordinarie. La gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, titolare dei trattamenti dei dati, che, attraverso i competenti Servizi provinciali, e i circoli di coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia provinciali operanti sul territorio provinciale, gestiscono e trattano i dati sensibili necessari alla gestione dei servizi forniti dalle scuole dell'infanzia provinciali, le quali non sono quindi strutture autonome e non hanno una propria struttura organizzativa autonoma.

All'interno delle singole scuole il personale insegnante e il personale ausiliario nell'ambito delle proprie competenze, possono trattare dati sensibili riferiti allo stato di salute quali: dati inerenti i bambini affetti da disturbi del comportamento o portatori di handicap, dati riguardanti le vaccinazioni, dati su eventuali malattie o allergie relativi alle iscrizioni o alla frequenza dei bambini, acquisiti attraverso la comunicazione diretta con i genitori dei bambini. Tali ultimi dati vengono poi trasmessi ai coordinatori pedagogici operanti nei circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia provinciali, ai quali spetta in base a quanto disposto dalla legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13, coordinare le attività dei circoli sotto il profilo didattico-educativo ed amministrativo svolgendo funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle singole scuole.

Alcune scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinate convinzioni religiose) possono essere idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere degli alunni e dei loro genitori. Tali dati costituiscono oggetto di trattamento da parte del personale insegnante operante nelle scuole dell'infanzia provinciali e da parte dei coordinatori pedagogici preposti ai circoli di coordinamento provinciali delle scuole dell'infanzia provinciali presenti sul territorio, strutturati all'interno dei competenti Servizi della Provincia, ai quali compete come sopra specificato la gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali.



Il trattamento dei dati sensibili sopra individuati può avvenire con modalità informatiche attraverso il sistema informativo di cui all'art. 110 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

## 2) Attivazione di servizi di supporto all'attività scolastica a favore degli studenti del sistema educativo provinciale

### FONTI NORMATIVE

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L. 28 marzo 2003 n. 53";

D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003 n. 53";

L. 6 marzo 1988 n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

D.Lgs. 25 luglio 1988 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

DPR 31 agosto 1999 n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Legge provinciale 10 settembre 2003 n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap;

Legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3;

Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 "Ordinamento della formazione professionale;

Legge provinciale 23 giugno 1986 n. 15 "Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978 n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio;

Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento";

Legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 "Insegnamento della lingua straniera nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983 n. 12 e 23 giugno 1986 n. 15";

Legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 "Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione";

Legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria";

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

Decreto del presidente della provincia 25 luglio 2005, n. 15 "Approvazione del regolamento concernente "Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21)";

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento";

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751;

Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2006 n. 39;

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg. "Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3";

Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2005 n. 9 "Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 27 dicembre 2000 n. 33-51/Leg. (Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3);


Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2004 n. 5;

Decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2002 n. 13;

Deliberazione della Giunta provinciale 13 novembre 1998 n. 12668;

Deliberazione della Giunta provinciale 1° settembre 2006 n. 1799;

Delib. GP 29 aprile 2005 n. 834: Approvazione dello schema di regolamento recante "Disposizioni per la definizione delle funzioni del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, per la modificazione delle competenze di servizi provinciali nonché norme transitorie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia provinciale per l'istruzione";



Delib. GP 23 novembre 2006, n. 2489 "Articolo 111 della LP 7 agosto 2006 n. 5, istituzione Anagrafe provinciale degli studenti, disciplina delle finalità, delle modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe stessa"; Leggi provinciali che disciplinano le attività e i procedimenti oggetto della scheda.

#### RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Finalità di istruzione, educazione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, (art. 95 D.Lgs. 196/2003), interventi di sostegno psico sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico e familiare (art. 73 comma 1 lett. a D.Lgs. 196/2003), assistenza nei confronti dei minori anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73 comma 1 lett. c D.Lgs. 196/2003) sostegno e assistenza agli alunni disabili (art. 86 comma 1 lett. c D.Lgs. 196/2003).

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	Si		
Convinzioni religiose	Si	Filosofiche	Si
		d'altro genere	Si
Stato di salute:		Attuale	Si
		Pregresso	Si

#### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

Automatizzato	Si
Manuale	Si

#### TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

##### Operazioni standard

*Raccolta:*

raccolta diretta presso l'interessato	Si
acquisizione da altri soggetti esterni	Si
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.	Si

##### Comunicazione:

| Si |

- Alle Istituzioni scolastiche e formative attive sul territorio della Provincia in riferimento ai dati sullo stato di salute e sull'etnia nell'ambito dei servizi di sostegno e di integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e degli stranieri,
- A soggetti privati incaricati di pubblico servizio che forniscono servizi diretti agli studenti, in riferimento ai dati sulla stato di salute e sulle convinzioni religiose e filosofiche come: gestori esterni del servizio mense per l'erogazione del servizio e società che effettuano il servizio di trasporto scolastico.

#### DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati oggetto del trattamento provengono dalle Istituzioni scolastiche e formative attive sul territorio della Provincia e sono trattati dalla Provincia Autonoma di Trento su richiesta delle istituzioni scolastiche stesse nell'ambito dell'erogazione da parte delle strutture competenti della Provincia e delle Istituzioni scolastiche, di servizi di natura socio-assistenziale a favore delle fasce più deboli della popolazione scolastica provinciale, in attuazione della competenza esclusiva attribuita alla Provincia Autonoma di Trento dallo Statuto speciale di Autonomia, dalle norme di attuazione e dalla normativa provinciale *in materia di assistenza scolastica e di formazione e istruzione professionale*.



Il trattamento è effettuato in particolare al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con bisogni educativi speciali e a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella scuola, in attuazione di quanto previsto dagli art. 74 e 75 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5.

A tal fine i dati sullo stato di salute vengono trattati per l'attivazione di servizi e iniziative, a mezzo di personale di questa Amministrazione, per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e cioè gli studenti in situazione di disabilità, con disturbi di apprendimento oppure che presentano situazioni di svantaggio conseguenti a particolari condizioni sociali o ambientali tali da compromettere la frequenza e lo svolgimento del proprio percorso di istruzione e formazione.

Il trattamento dei dati di carattere etnico è effettuato per attuare servizi tendenti a favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale degli studenti stranieri o immigrati, anche attraverso il Centro di documentazione e laboratorio per un'educazione interculturale "Millevoci" istituito dalla Provincia, competente ad elaborare e realizzare iniziative a carattere interculturale rivolte alle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere e coordinare gli interventi a sostegno dell'accoglienza e dell'integrazione degli studenti stranieri provenienti da altre culture.

Il trattamento dei dati sensibili sopra individuati può avvenire con modalità informatiche attraverso il sistema informativo di cui all'art. 110 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli esperti educatori di questa amministrazione che operano nell'ambito dell'erogazione dei servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali, in riferimento alla propria attività, possono venire a conoscenza in ragione del carattere fiduciario della professione svolta, di dati sensibili e giudiziari degli studenti e dei loro famigliari. Tali dati verranno trattati nel rispetto del segreto professionale al quale gli operatori stessi sono tenuti ad attenersi.

#### NOTE ESPLICATIVE

##### AVVERTENZA.

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

##### Nota alle premesse:

L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

«Art. 53.


Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», dispone:

«Art. 54.

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.



L'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari» dispone:

«Art. 20.

*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente».

L'art. 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari» dispone:

«Art. 21.

*Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari.*

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

**08R0435**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg.

**Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II dell'8 aprile 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, recante «Approvazione del testo unico delle leggi Costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro);

Vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, e in particolare l'art. 91-ter;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 324 di data 15 febbraio 2008, concernente: «Approvazione del regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture, ai sensi dell'art. 91-ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione dell'art. 91-ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro). In particolare, il presente regolamento reca indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o comunque comportanti l'accesso, il transito e lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

2. Le disposizioni previste dall'art. 91-ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e da questo regolamento non sostituiscono gli obblighi delle imprese di allestire idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori in quota con il rischio di caduta, ai sensi della normativa statale in materia.

3. Gli adempimenti previsti dall'art. 91-ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e dal presente regolamento non trovano applicazione:

a) con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla copertura degli edifici esistenti e, comunque, con riguardo agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività (DIA) o ad accertamento di conformità urbanistica;

b) nel caso di progettazione e di realizzazione di strutture e manufatti — ivi compresi gli interventi sulle medesime strutture e manufatti esistenti — la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, sempre che questo sia libero da ingombri stabili, recinzioni e altri manufatti nell'area di possibile caduta.

Art. 2.

*Progettazione*

1. Le soluzioni tecniche afferenti le misure preventive e protettive, da adottare ai fini del presente regolamento, sono rappresentate nella relazione di progetto e nei relativi elaborati grafici, allegati alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia di inizio di attività o alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica. Il progetto deve contenere in particolare i seguenti elementi tecnici e descrittivi:

a) nelle planimetrie ed eventualmente nei prospetti e nelle sezioni: percorsi, accessi, misure di sicurezza e sistemi di arresto di caduta a tutela delle persone che accedono, transitano ed operano sulla copertura, indicando la loro natura, le dimensioni e i materiali;


b) nella relazione di progetto: un capitolo sulle «misure di sicurezza per prevenire cadute dall'alto» riportante:

1) percorsi, accessi, misure di sicurezza, sistemi di arresto di caduta, specificando per gli apparecchi le classi di appartenenza, i modelli, le case produttrici, il numero massimo di utilizzatori contemporanei;

2) la collocazione degli eventuali ancoraggi;

3) le indicazioni generali per il rispetto delle misure preventive e protettive;

4) i motivi per cui non sono eventualmente previsti apprestamenti a carattere permanente.



2. In ogni caso gli elaborati di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del fascicolo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili) e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.

### Art. 3.

#### *Criteria generali di progettazione*

1. L'allegato A al presente regolamento reca i criteri generali per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso e l'accesso alla copertura;
- b) il transito e lo stazionamento sulla copertura.

2. Il percorso e l'accesso alla copertura, nonché il transito e lo stazionamento sulla stessa devono avvenire costantemente in condizioni di sicurezza, garantita da apprestamenti a carattere permanente o da elementi di ancoraggio che favoriscano la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. La scelta delle soluzioni tecniche indicate al comma 2 è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti alla copertura nonché delle esigenze di tutela del paesaggio o a carattere architettonico, di tutela dei beni storici e artistici o connesse a particolari vincoli costruttivi. Tenuto conto delle caratteristiche tipologiche prevalenti delle costruzioni, delle loro coperture e dei materiali utilizzati nel territorio provinciale, nonché al fine di evitare criticità nell'installazione di strutture permanenti — anche in relazione ai carichi statici della neve e alla tenuta all'acqua dei manti — vanno privilegiate, in presenza di strutture superiori al 15 per cento, soluzioni che comportano la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

4. Ove non siano previsti apprestamenti o strutture permanenti, deve comunque essere prevista almeno una zona di sbarco sulla copertura adeguatamente protetta e riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale zona deve essere posto un ancoraggio al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.

5. Eventuali parti della copertura non praticabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente segnalate, qualora non sia possibile la loro segregazione.

### Art. 4.

#### *Conformità degli interventi anticaduta*

1. Alla richiesta di agibilità ai sensi della normativa vigente, devono essere allegati:

a) una relazione, redatta da professionista abilitato, con il calcolo di verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle sollecitazioni trasmesse dagli ancoraggi ed il calcolo di verifica del sistema di fissaggio;

b) certificazione, anche in copia, del produttore dei dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati, secondo quanto previsto dall'allegato A;

c) dichiarazione di conformità, del professionista abilitato o dell'installatore, riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto in osservanza delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e di quanto indicato al riguardo in progetto;

d) progetto della cartellonistica identificativa, posta presso l'accesso alla copertura, da cui risulti l'obbligo all'uso dei sistemi, dispositivi e degli apprestamenti collocati per prevenire le cadute dall'alto;

e) il manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall'alto.

2. Il manuale delle misure di sicurezza di cui al comma 1, lettera e), contiene e illustra, anche mediante grafici e supporti fotografici:

- a) le modalità per accedere alle coperture;

b) le modalità d'uso degli apprestamenti o degli eventuali dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati;

c) il programma e le modalità prescritte, per la manutenzione, dal fabbricante degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto installati;

d) copia, anche in scala ridotta, della cartellonistica identificativa apposta presso l'accesso alla copertura.

3. Qualora non si renda necessaria la richiesta di agibilità, la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è presentata al comune unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. La medesima documentazione costituisce parte integrante del fascicolo di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.

### Art. 5.

#### *Informazioni*

1. Copia del manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall'alto di cui all'art. 4 è detenuta dal proprietario o da altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

2. Il manuale deve essere messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura per eseguire interventi di manutenzione ordinaria della stessa o dell'immobile o che comunque comportino l'accesso, il transito o lo stazionamento sul tetto.

3. Il manuale segue la vita dell'edificio ed è consegnato, in caso di trasferimento, al nuovo proprietario o avente titolo.

4. Gli elaborati progettuali e la documentazione prevista dall'art. 4 devono essere aggiornati in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche o sugli impianti afferenti la copertura.

### Art. 6.

#### *Norme finali e transitorie*

1. Il presente regolamento è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.

2. Resta ferma l'applicazione delle misure interdittive previste per la violazione delle disposizioni del presente regolamento dall'art. 91-ter, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 22 del 1991.

3. Gli adempimenti previsti da questo regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, e alle denunce di inizio di attività e alle richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 febbraio 2008


DELLAI

ALLEGATO A

#### CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

##### 1. Percorso e accesso alla copertura.

1.1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e devono consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili e di materiali in condizioni di sicurezza.



1.2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi interni è necessario che:

a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

b) sia garantita un'illuminazione di almeno 20 lux;

c) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e di utensili da trasportare, con larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore;

d) i percorsi orizzontali devono essere muniti, con riguardo ai lati prospicienti il vuoto, di idonee protezioni contro il rischio di caduta dall'alto;

e) i percorsi verticali sono prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili e scale portatili.

1.3. Le indicazioni di cui al punto 1.2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai percorsi esterni.

1.4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuati posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. Tali percorsi si realizzano tramite:

a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;

b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;

c) apprestamenti.

1.5. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.

1.6. Un accesso interno deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) se costituito da un'apertura verticale, essa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri e un'altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli edifici esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;

b) se costituito da un'apertura orizzontale o inclinata, essa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadri;

c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti; il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;

d) accessi con caratteristiche diverse sono ammessi, in relazione alla tipologia del fabbricato, purché idonei a garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza;

e) nella zona di accesso alla copertura deve essere apposta idonea cartellonistica identificativa, da cui risulti l'obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.

2. Transito e stazionamento sulle coperture.

2.1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:

a) linee di ancoraggio;

b) dispositivi di ancoraggio;

c) ganci di sicurezza da tetto;

d) parapetti;

e) passerelle e andatoie per il transito di persone e materiali;

f) reti di sicurezza;

g) impalcati.

2.2. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche delle coperture o per le ragioni previste dall'art. 3, comma 3.

3. Definizioni.

3.1. Ai fini di una chiara e agevole applicazione dei presenti criteri di progettazione e, in generale, del regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla sua protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura;

b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

c) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;

d) transito e stazionamento sulla copertura: la possibilità di spostamento e di sosta in sicurezza su tutta la superficie della copertura;

e) apprestamenti: le opere necessarie per la tutela della salute e della sicurezza delle persone e degli operatori che accedono e transitano sulla copertura, come impalcati parapetti, andatoie, passerelle, scale fisse;

f) sistema di arresto di caduta: il sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto, comprendente un'imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell'arresto di caduta;

g) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: il dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto;

h) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno più punti di ancoraggio;

i) punto di ancoraggio: l'elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio;

l) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale anticaduta;

m) linea di ancoraggio: la linea flessibile o rigida tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale anticaduta;

n) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti.

4. Standard e requisiti.

4.1. La progettazione deve essere informata alle «Linee-Guida per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta» edite dall'ISPESL.

4.2. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere da f) a n), devono essere conformi - in quanto ne ricorrano i presupposti - a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).

4.3. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere h), i), l), m) e n) devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 «Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove» e successivi aggiornamenti.


#### NOTE ESPLICATIVE

AVVERTENZA:

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota alle premesse:

L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costi-



tuzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, reca:

«Art. 53.

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.».

L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», reca:

«Art. 54.

Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.».

*Nota all'art. 1:*

L'art. 91-ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, inserito dall'art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, dispone:

«Art. 91-ter

*Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture*

1. Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture.

2. I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attività:

a) prevedono l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico di cui al comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.

3. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato.

4. La mancata previsione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la mancanza dell'elaborato tecnico della copertura di cui al comma 2, lettera b), impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso dei termini previsti dall'art. 91-bis per l'efficacia della denuncia d'inizio di attività, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 91-bis.

5. La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce il rilascio del certificato di abitabilità.

6. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:

a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

b) i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati;

c) i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE.

7. Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.».

*Nota all'art. 2:*

L'art. 4 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recita:

«Art. 4.

*Obblighi del coordinatore per la progettazione*

1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'art. 13;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).».

**08R0436**



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 aprile 2008, n. 15.

### Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 27 maggio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 868 del 17 marzo 2008;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### Finalità

1. Il presente regolamento determina le modalità e le procedure per la concessione di agevolazioni per la promozione dell'innovazione in esecuzione degli articoli 10, 12, 13 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, di seguito denominata legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

##### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* piccole e medie imprese (PMI): le imprese così definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (regolamento n. 70/2001), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004, o di qualunque regolamento che lo sostituisca;

*b)* grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie di cui alla lettera *a)*;

*c)* organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quali università o istituto di ricerca, indipendentemente se costituito secondo il diritto privato o pubblico o dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, che investono tutti gli utili interamente nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento, a condizione che le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

*d)* ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni particolari;

*e)* ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, compresa la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *f)*;

*f)* sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, e altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi, tra le quali può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale, nonché la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e convalida;

*g)* progetto di collaborazione fra imprese: partecipazione di almeno due imprese partner alla concezione di un progetto, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati al fine di raggiungere uno scopo economico comune;

*h)* collaborazioni tra imprese e organismi di ricerca: partecipazione di almeno due partner alla concezione del progetto, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati, purché ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate, in difetto delle quali l'effettiva collaborazione viene verificata attraverso un esame individuale del progetto:

1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2) i risultati non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale, possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti, ove il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca è dedotto da tale compenso. Qualora l'organismo di ricerca svolge attività sia di natura economica che non economica, onde evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, si provvederà a distinguere i due tipi di attività e relativi costi e finanziamenti;

*i)* Cluster: raggruppamento di almeno trenta imprese indipendenti — start-up di innovazione, piccole, medie e grandi imprese — che mirano a ottimizzare il proprio potenziale economico attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative nell'ambito della cooperazione, trasferimento tecnologico, innovazione di prodotti, servizi e processi produttivi, ricerca e sviluppo, programmi di crescita dimensionale nonché internazionalizzazione, ove l'adesione al cluster deve essere fatta per iscritto ed il numero di quaranta imprese deve essere raggiunto a partire dal secondo anno dalla costituzione del cluster;

*j)* centro di competenza: raggruppamento di almeno cinque imprese indipendenti che cooperano con organismi di ricerca o soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione, che fanno ricerca nei relativi settori tematici. Il centro di competenza mira a stimolare attività innovative incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra imprese che costituiscono il centro di competenza, avente personalità giuridica autonoma, sotto forma di consorzio o altra forma societaria prevista dal quinto libro, titolo V capi III e seguenti del codice civile, e che presenta un alto livello di competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo primario di trasformare sapere tecnico-scientifico in prodotti e servizi destinati al mercato; è preferito il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese del centro, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo conto dei centri esistenti a livello nazionale e nelle regioni confinanti.

In alcuni specifici ambiti tecnologici è possibile creare centri di competenza fra soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria anche prescindendo dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine di perseguire gli obiettivi previsti al comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale n. 14/2006;



k) nuova impresa innovatrice: piccola impresa esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell'agevolazione:

1) che dimostri, attraverso una valutazione e seguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

oppure

2) le cui spese di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale delle spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'agevolazione oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;

l) personale altamente qualificato: ricercatori/ricercatrici, ingegneri, designer e specialisti/e nel settore marketing, titolari di un diploma universitario e dotati/e di un'esperienza professionale di almeno cinque anni nel settore; la formazione per il dottorato di ricerca vale come esperienza professionale;

m) innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software; non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

n) innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle strategie aziendali, le fusioni ed acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

o) formazione specifica: formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal/dalla dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

p) formazione generale: formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del/della dipendente;

q) Messa a disposizione: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

2. Nello sviluppo sperimentale ai sensi del comma 1, lettera f) l'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

#### Art. 3.

##### Regime di aiuto

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le agevolazioni sono concesse in osservanza della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), approvata dalla commissione il 22 novembre 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.

2. Le agevolazioni destinate alla consulenza generale di cui all'art. 13 sono concesse in osservanza delle condizioni di cui al regolamento n. 70/2001, come successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 o di qualunque regolamento che lo sostituisca.

3. Le agevolazioni destinate alla formazione di cui all'art. 12 sono concesse in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (regolamento n. 68/2001), come successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 o di qualunque regolamento che lo sostituisca.

#### Art. 4.

##### Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni sono:

a) le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, con unità locale in provincia di Bolzano purché regolarmente iscritte al registro imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Bolzano;

b) grandi imprese con unità produttiva o di ricerca in provincia di Bolzano purché regolarmente iscritte al registro imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Bolzano;

c) enti locali e altri enti pubblici operanti in provincia di Bolzano;

d) organismi di ricerca che svolgono la propria attività in provincia di Bolzano;

e) parchi scientifici e tecnologici e incubatori d'impresa e persone giuridiche che assumono la gestione di centri di competenza e cluster con sede in provincia di Bolzano;

f) associazioni temporanee d'impresa (ATI);

g) consorzi fra imprese e altri soggetti pubblici o privati purché la partecipazione finanziaria delle imprese sia superiore al 50 per cento;

h) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alle lettere a) e b).

2. Sono ammesse alle agevolazioni anche persone fisiche, che intendono costituire un'impresa. La liquidazione dell'agevolazione è subordinata all'avvenuta costituzione dell'impresa stessa.


3. Gli organismi di ricerca sono ammessi ad agevolazione limitatamente ad iniziative rientranti in attività di carattere non economico con le seguenti caratteristiche:

a) hanno natura interna, in quanto svolte da un dipartimento oppure congiuntamente con altri organismi di ricerca; l'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica la natura interna delle sopra elencate attività;

b) i redditi provenienti da dette attività sono reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca.

4. Non sono ammesse alle agevolazioni i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

5. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese operanti nei settori dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.



## Art. 5.

*Tipologia di agevolazione*

1. L'agevolazione può assumere le seguenti forme:

- a) contributo in conto capitale;
- b) mutuo a tasso agevolato.

2. Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui al comma 1, lettera b), il tasso d'interesse applicato in funzione del tasso di mercato viene calcolato in modo da garantire la corresponsione al beneficiario dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante che non può superare l'intensità di aiuto prevista dal presente regolamento per le singole iniziative e tipologie di spesa.

## Art. 6.

*Intensità dell'agevolazione*

1. L'intensità di agevolazione è definita per ogni tipologia di attività o di spesa agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e nella tabella 1.

## Art. 7.

*Iniziativa ammissibili ad agevolazione*

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti iniziative sono da considerarsi ammissibili ad agevolazione ai fini del presente regolamento:

a) progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici in cooperazione tra loro o con organismi di ricerca; i progetti possono includere il riconoscimento di diritti di proprietà industriale;

b) studi di fattibilità tecnica preliminari all'attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici in cooperazione tra loro o con organismi di ricerca;

c) consulenze in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione;

d) l'introduzione di innovazioni di processo o dell'organizzazione realizzati dalle imprese nei settori commercio, turismo e servizi;

e) realizzazione e sviluppo di cluster;

f) realizzazione e sviluppo di centri di competenza;

g) creazione di nuove imprese innovatrici.

2. Sono ammissibili ad agevolazione le attività avviate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.

3. In caso di contratto di collaborazione, l'avvio dell'iniziativa coincide con la data di stipula dello stesso.

4. Non sono ammesse le spese relative all'ordinaria gestione dell'impresa, ente o istituto salvo quanto specificamente previsto nei successivi articoli.

5. Le spese ammissibili si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di spese notarili qualora siano detraibili da parte del beneficiario.

## Capo II

## SPESE AMMISSIBILI

## Art. 8.

*Progetti di ricerca e sviluppo*

1. Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti costi:

a) le spese di personale (ricercatori/ricercatrici, tecnici/tecniche e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati/-e nel progetto di ricerca);

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi di buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;

d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca fino a concorrenza del 5 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto;

f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

## Art. 9.

*Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo*

1. L'intensità lorda di agevolazione per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8 è calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto e non deve superare:

a) il 100 per cento per la ricerca fondamentale;

b) il 50 per cento per la ricerca industriale;

c) il 25 per cento per l'attività di sviluppo sperimentale.

2. L'intensità di agevolazione di cui al comma 1, lettere b) e c) può essere aumentata nei casi e nei limiti sotto descritti:

a) di 20 punti percentuali per piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese;

b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80 per cento può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali qualora:

1) il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e il progetto deve prevedere la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due stati membri dell'UE diversi;

2) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca e sussistono le seguenti condizioni:

aa) l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e

bb) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

3) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pub-



blicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito o ad open source.

3. Ai fini del comma 2, lettera b), cifre 1) e 2), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni nei presenti criteri non si applicano all'organismo di ricerca.

4. Qualora il progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'agevolazione è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di agevolazione consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

5. L'intensità di aiuto sarà stabilita per ciascun beneficiario anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.

6. L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore ai seguenti importi:

- a) 20 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca fondamentale;
- b) 10 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso di progetti prevalentemente di ricerca industriale;
- c) 7,5 milioni di euro per tutti gli altri progetti.

#### Art. 10.

##### *Studi di fattibilità tecnica*

1. Sono ammessi ad agevolazione i costi degli studi di fattibilità tecnica preliminari all'attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici in cooperazione tra loro o con organismi di ricerca.

2. Le agevolazioni per gli studi di fattibilità tecnica di cui al comma 1 possono raggiungere un'intensità lorda massima calcolata sulla base dei costi degli studi:

- a) per PMI del 75 per cento per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e del 50 per cento per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
- b) per le grandi imprese del 65 per cento per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e del 40 per cento per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

3. L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per studio di fattibilità non può essere superiore agli importi di cui all'art. 9, comma 6 previsti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.

#### Art. 11.

##### *Diritti di proprietà industriale*

1. I costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale alle PMI sono ammissibili ad agevolazione limitatamente:

- a) ai costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, presentazione e trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- b) ai costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- c) ai costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

2. L'intensità lorda di agevolazione è la stessa che sarebbe stata ammissibile per l'agevolazione alla ricerca e sviluppo all'origine di tali diritti di proprietà industriale ai sensi del precedente art. 9.

3. L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore a 2 milioni di euro.

4. I costi relativi alla registrazione di marchi non sono ammissibili ad agevolazione.

#### Art. 12.

##### *Formazione*

1. Nell'ambito di attività di formazione realizzati da imprese sono ammissibili i seguenti costi:

- a) spese per il personale docente (ricercatori/ricercatrici, professori/professoressse universitari/-e);
- b) costo del materiale didattico;
- c) spese di consulenza inerenti la redazione del progetto di formazione;
- d) costo del personale per la durata della frequenza del corso di formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti a), b) ed c).

2. L'intensità dell'agevolazione calcolata sui costi ammissibili non può essere superiore:

- a) al 25 per cento per le grandi imprese, al 35 per cento per le piccole e medie imprese, quando l'agevolazione è concessa a favore della formazione specifica;
- b) 50 per cento per le grandi imprese, al 70 per cento per le piccole e medie imprese, quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale.

3. Nei casi in cui il progetto di agevolazione preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'agevolazione, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al comma 2, lettera a).

4. L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore a 1 milione di euro.

#### Art. 13.

##### *Consulenza generale*

1. Sono ammessi ad agevolazione le attività di consulenza a favore di piccole e medie imprese, strettamente attinenti all'attività aziendale, inclusi gli studi di fattibilità per la realizzazione di cluster e centri di competenza.

2. Sono ammesse le seguenti spese sostenute dalle piccole e medie imprese:

- a) onorari e spese accessorie di consulenti, esperti/esperte, università o istituti specializzati;
- b) materiale didattico.

3. Non sono ammesse le spese relative a servizi continuativi o periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

4. L'intensità di agevolazione non può essere superiore al 50 per cento della spesa ammissibile.

#### Art. 14.

##### *Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione*

1. Per l'acquisto di servizi di consulenza nel settore dell'innovazione e servizi di supporto all'innovazione nell'ambito di specifici progetti di ricerca e sviluppo o di innovazione sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per quanto riguarda i servizi di consulenza nel settore dell'innovazione: consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme;
- b) per quanto riguarda i costi dei servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricer-



che di mercato; utilizzo di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

2. L'intensità massima dell'agevolazione non può superare il 75 per cento dei costi ammissibili; qualora il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea può essere concessa una maggiorazione di 5 punti percentuali. In ogni caso le agevolazioni per tali servizi non potranno superare, per beneficiario, l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre anni.

3. Beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 2 possono essere esclusivamente PMI.

4. Il beneficiario deve utilizzare l'agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

#### Art. 15.

##### *Innovazioni di processo o di organizzazione nei settori commercio, turismo e servizi*

1. Per attività concernenti l'introduzione di innovazioni dei processi e dell'organizzazione nel settore servizi sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale (ricercatori/ricercatrici, tecnici/tecniche e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati/-e nel progetto di innovazione);

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di innovazione nonché alle condizioni di cui al comma 4. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di innovazione per tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di innovazione, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;

c) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di innovazione;

d) in maniera forfetaria spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di innovazione fino a concorrenza del 5 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto;

e) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di innovazione.

2. L'intensità massima dell'agevolazione per progetti per l'introduzione di innovazioni di processo o dell'organizzazione nei servizi realizzati da imprese del settore servizi in cooperazione con enti di ricerca non può superare:

a) il 35 per cento del costo ammesso per piccole imprese;

b) il 25 per cento del costo ammesso per medie imprese;

c) il 15 per cento del costo ammesso per grandi imprese. Le grandi imprese possono beneficiare del contributo solo se collaborano con le PMI nell'ambito del progetto presentato, mentre le PMI devono sostenere almeno il 30 per cento del costo ammissibile.

3. Sono escluse dall'agevolazione le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

4. Perché il progetto di innovazione possa essere considerato ammissibile ad agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;

b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere identificati i costi del progetto;

c) il progetto porterà, in caso di successo, all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione progettata comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato d'arte del settore interessato. Al progetto dovrà essere allegata una dettagliata descrizione dell'innovazione messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione utilizzate dalle altre imprese dello stesso settore;

e) il progetto comporta un grado di rischio evidente. Tale rischio dovrà essere documentato, ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, gli utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

5. L'agevolazione non può superare l'importo di 5 milioni di euro per progetto.

#### Art. 16.

##### *Creazione e sviluppo di cluster e centri di competenza*

1. Possono essere concesse agevolazioni per le spese di investimento per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di centri di competenza esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Essa sarà incaricata di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attiverà il centro di competenza. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del centro devono rifletterne i relativi costi. Per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di cluster possono essere concesse agevolazioni esclusivamente per le spese di funzionamento di cui al comma 3.

2. Limitatamente ai centri di competenza sono ammissibili ad agevolazione i costi per i seguenti investimenti:

a) l'acquisto o la costruzione di locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;

b) la realizzazione di infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratorio, impianti di prova;

c) la realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga.

3. Sono ammissibili i costi di personale e le spese amministrative sostenuti dalla persona giuridica che crea o espande il cluster o il centro di competenza inerenti alle seguenti attività e per un periodo massimo di cinque anni di attività:

a) marketing per attirare nuove imprese rispettivamente nel cluster o nel centro di competenza;

b) gestione delle installazioni rispettivamente del cluster o del centro di competenza ad accesso aperto;

c) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri rispettivamente del cluster o del centro di competenza.

4. Le spese di investimento di cui al comma 2 comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti; l'intensità massima di agevolazione calcolata sulla spesa ammissibile è pari:


a) al 15 per cento per grandi imprese;

b) al 25 per cento per medie imprese;

c) al 35 per cento per piccole imprese.

5. Per le spese di funzionamento, di cui al comma 3, le agevolazioni possono essere concesse per una durata massima di cinque anni. Se l'agevolazione è decrescente, l'intensità può ammontare al 100 per cento il primo anno e diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di agevolazioni non decrescenti la durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

6. L'agevolazione non può superare l'importo di 5 milioni di euro.



## Art. 17.

*Messa a disposizione di personale altamente qualificato*

1. Possono essere concesse agevolazioni a PMI che ricevano personale altamente qualificato da un ente di ricerca o da una grande impresa. Il personale distaccato presso la PMI non può sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Il personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PMI che chiede l'agevolazione.

2. Sono ammissibili ad agevolazione i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato di cui al comma 1, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

3. L'intensità massima dell'agevolazione è pari al 50 per cento dei costi ammissibili per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

*Capo III*

## PROCEDIMENTO

## Art. 18.

*Procedura di selezione a bando*

1. La giunta provinciale stabilisce:

*a)* i mezzi finanziari da destinare alle finalità di cui ai presenti criteri;

*b)* il termine entro cui è possibile presentare le domande di agevolazione e la documentazione richiesta;

*c)* i parametri per la valutazione dei progetti ai fini del loro inserimento in graduatoria;

*d)* le iniziative e settori agevolabili, la ripartizione degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;

*e)* gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun iniziativa nel rispetto dei presenti criteri;

*f)* gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunta;

*g)* la tipologia di agevolazione prescelta tra quelle elencate all'art. 5, comma 1.

2. L'intensità delle agevolazioni per le diverse tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e previste nei singoli progetti è calcolata in base al punteggio finale totale attribuito al progetto e tenuto conto dell'intensità massima di agevolazione prevista dai presenti criteri per le singole tipologie di progetti.

## Art. 19.

*Presentazione della domanda*

1. Le domande sono presentate entro i termini previsti dal bando, a mano o tramite raccomandata a/r all'ufficio provinciale innovazione, ricerca e sviluppo utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal suddetto ufficio e disponibile sul sito della Provincia autonoma di Bolzano. Le domande devono essere provviste di marca da bollo e pervenire entro i termini previsti dal bando di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*. Domande presentate con modalità diverse non saranno accettate e restituite al mittente.

## Art. 20.

*Documentazione*

1. Alle domande di ammissione all'agevolazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a)* la descrizione del progetto articolato nelle sue fasi, il business plan e l'indicazione del responsabile del progetto;

*b)* piano degli investimenti e delle spese connessi all'iniziativa;

*c)* durata prevista dell'iniziativa;

*d)* numero e qualificazione dei posti di lavoro generati in provincia di Bolzano;

*e)* preventivi di spesa, suddivisi fra costi interni ed esterni;

*f)* dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa la classe dimensionale d'impresa (piccola, media o grande);

*g)* nel caso di acquisto di servizi di consulenza nel settore dell'innovazione e per servizi di supporto all'innovazione di cui all'art. 14, una dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente in cui si obbliga a rispettare il limite di 200.000,00 euro nell'arco di tre anni di cui all'art. 14, comma 2;

*h)* in caso di cooperazioni la dichiarazione di intenti o contratto di cooperazione circa la ripartizione delle spese e dei benefici fra i partner di cooperazione;

*i)* ogni altro documento richiesto nel bando di cui all'art. 25 o dall'ufficio provinciale innovazione, ricerca e sviluppo al fine della valutazione dell'iniziativa.

2. Le domande incomplete e non completate entro i termini indicati dall'ufficio competente sono archiviate d'ufficio.

3. Per quanto concerne le domande di ammissione all'agevolazione per spese di formazione la descrizione del progetto di cui al comma 1, lettera *a)* dovrà contenere il profilo ed il numero del personale coinvolto nonché dei relatori e delle relatrici.

4. Per quanto concerne le domande di ammissione all'agevolazione per spese di consulenza la descrizione del progetto di cui al comma 1, lettera *a)* dovrà contenere il profilo ed il numero dei/delle consulenti.

5. Per quanto concerne le domande di ammissione all'agevolazione per progetti per l'introduzione di innovazioni di processo o di prodotto dalla descrizione del progetto di cui al comma 1, lettera *a)* dovrà risultare che:

*a)* l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;


*b)* l'innovazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere identificati i costi del progetto;

*c)* il progetto porterà, in caso di successo, all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

*d)* l'innovazione dei processi o dell'organizzazione progettata comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato d'arte del settore interessato. Al progetto dovrà essere allegata una dettagliata descrizione dell'innovazione messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione utilizzate dalle altre imprese dello stesso settore;

*e)* il progetto comporta un grado di rischio evidente. Tale rischio dovrà essere documentato, ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, gli utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

6. Nel caso di domande di agevolazione concernenti iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* o *b)*, realizzate da grandi imprese oppure da associazioni temporanee d'imprese (ATI), consorzi o società consortili partecipati da grandi imprese, alle stesse domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l'addizionalità del progetto rispetto all'attività di ricerca che verrebbe svolta dal richiedente in assenza di aiuto; l'effetto di incentivazione dell'agevolazione deve emergere attraverso l'incremento di almeno uno dei seguenti fattori: alle



dimensioni del progetto, alla sua portata, ai tempi di realizzazione del progetto o alla spesa sostenuta in ricerca e sviluppo.

7. La documentazione allegata alla domanda di cui al presente articolo deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

#### Art. 21.

##### *Istruttoria*

1. L'ufficio provinciale innovazione, ricerca e sviluppo procede ad un primo esame delle domande ai soli fini della verifica della completezza e della regolarità delle stesse e della documentazione allegata. L'ufficio procede alla richiesta di integrazione della documentazione mancante.

2. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, i progetti la cui documentazione è completa o è stata completata entro i termini previsti dall'ufficio sono sottoposte al comitato tecnico di cui all'art. 7 della legge.

3. Il comitato tecnico valuta i progetti in base ai criteri stabiliti nel bando di riferimento. Per effettuare la valutazione il comitato tecnico può avvalersi di persone esperte interne ed esterne all'amministrazione provinciale. Il comitato tecnico può inoltre chiedere delle integrazioni ai progetti presentati.

4. In base alla valutazione di cui al comma 3 effettuata dal comitato tecnico le domande sono inserite in una graduatoria e le agevolazioni sono concesse seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

5. Le domande ammesse che non possono essere totalmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

6. La concessione delle agevolazioni avviene con deliberazione della giunta provinciale che approva la graduatoria di cui al comma 4.

#### Art. 22.

##### *Rendicontazione e liquidazione dell'agevolazione*

1. Le agevolazioni concesse con le modalità di cui al precedente art. 20 sono liquidate di norma dopo la realizzazione dell'iniziativa ammessa ad agevolazione e alla presentazione di una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto presentato firmata dal legale rappresentante del beneficiario e della seguente documentazione di spesa:

a) fatture o note onorario originali munite di quietanza, per fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore;

b) dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare effettuazione delle spese;

c) buste paga.

2. Per progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione il beneficiario oltre alla documentazione di cui al comma 1 dovrà presentare i seguenti documenti:

a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;

b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo;

c) elenchi e diari di attività relativi al personale;

d) elenchi, documenti giustificativi di spesa e documenti attestanti l'effettivo pagamento, in originale;

e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti i costi del personale utilizzato per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali ricavi e recuperi, nonché il corretto annullamento delle relative fatture;

f) limitatamente alle grandi imprese e alle PMI per progetti di innovazione la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione dell'agevolazione, al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta.

3. A richiesta del beneficiario e per progetti con durata superiore a dodici mesi sono possibili anche più liquidazioni parziali a cadenza annuale sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto. Per la liquidazione della rata a saldo, che non può essere inferiore al 10 per cento del totale dell'agevolazione, è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell'Ufficio innovazione ricerca e sviluppo sulla corretta realizzazione del progetto.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l'agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa.

#### Art. 23.

##### *Procedura negoziale*

1. Nell'ambito del programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui all'art. 6 della legge sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con soggetti di cui al precedente art. 4, comma 1 nonché gli obiettivi in relazione alle ricadute in termini di occupazione qualificata, aumento della produzione, creazione di centri di competenza, sviluppo e implementazione di nuove tecnologie e costi.

2. La giunta provinciale stabilisce le risorse finanziarie da mettere a disposizione, i termini di presentazione dei progetti di adesione agli interventi di cui al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti pervenuti.

3. Il comitato tecnico di cui all'art. 7 della legge procede ad una prima selezione dei progetti di adesione pervenuti in base ai criteri di cui al comma 2 e avvia una successiva fase negoziale in cui i progetti selezionati sono ulteriormente approfonditi ed eventualmente modificati in base alle indicazioni del comitato tecnico.

4. A conclusione della fase negoziale, il comitato tecnico propone alla giunta provinciale, tenuto conto delle risorse disponibili, i progetti finanziabili.

5. La giunta provinciale approva i progetti finanziabili insieme allo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti proponenti. La concessione del finanziamento è sostituita con la stipula della suddetta convenzione.

6. L'intensità delle agevolazioni per le diverse tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e previste nei singoli progetti è stabilita nella convenzione di cui al comma 5, tenuto conto dell'intensità massima di agevolazione per le singole tipologie di spesa. Nella convenzione sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti contraenti, la durata e le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione dei finanziamenti nonché i controlli previsti da parte dell'amministrazione provinciale.


7. Qualora i progetti finanziati comprendono iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) o b), realizzate:

a) da grandi imprese oppure da associazioni temporanee d'impresa (ATI), consorzi o società consortili partecipati da grandi imprese,

b) oppure da PMI quando l'importo dell'agevolazione è pari o superiore a 7,5 milioni di euro,

alle stesse domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l'addizionalità del progetto rispetto all'attività di ricerca che verrebbe svolta dal richiedente in assenza di aiuto; l'effetto di incentivazione dell'agevolazione deve emergere attraverso l'incremento di almeno uno dei seguenti fattori: alle dimensioni del progetto, alla sua portata, ai tempi di realizzazione del progetto o alla spesa sostenuta in ricerca e sviluppo.

8. Qualora l'importo totale lordo dell'agevolazione calcolato in base alla spesa ammissibile e all'intensità di agevolazione prevista per ogni impresa e per progetto fosse superiore agli importi previsti agli articoli 9, comma 6, 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 4, 14, comma 2, 15, comma 5 e 16, comma 6, si procede a notifica individuale dell'aiuto alla Commissione europea.



*Capo IV*

## OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

## Art. 24.

*Obblighi del beneficiario*

1. I beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto ed al business plan ammesso ad agevolazione.

2. I beneficiari sono altresì tenuti a documentare annualmente e per tutta la durata del business plan lo stato di attuazione del progetto e i risultati raggiunti.

3. I beneficiari delle agevolazioni devono rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di salute sul posto di lavoro e garantire la piena copertura assicurativa pensionistica per i collaboratori familiari.

4. I beneficiari si obbligano altresì:

a) a mantenere l'unità produttiva in provincia di Bolzano per almeno quattro anni dalla data di concessione dell'agevolazione;

b) a mantenere le caratteristiche del progetto preventivate nella domanda riconosciuti in sede di valutazione del progetto e che hanno dato luogo ad attribuzione del punteggio in sede istruttoria, salvo casi non imputabili al beneficiario stesso e adeguatamente motivati e documentati per almeno quattro anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

5. I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio di cui all'art. 14 della legge.

6. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il beneficiario presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allo scadere di ogni annualità successiva alla concessione dell'agevolazione.

## Art. 25.

*Controlli*

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario in qualsiasi momento potranno essere effettuati ispezioni e controlli, anche a campione.

2. Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione, la presenza di prototipi, campioni, documentazione tecnica, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni prese in considerazione. Laddove necessario l'ufficio competente può avvalersi degli uffici di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6 per cento dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l'ufficio ritiene opportuno controllare. L'individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.

4. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.

## Art. 26.

*Revoca dell'agevolazione*

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento o di cessazione dell'attività prima della scadenza del termine di due anni dalla liquidazione dell'agevolazione.

2. Le agevolazioni sono altresì revocate:

a) qualora i beneficiari abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi ad agevolazione e non approvati dal comitato tecnico;

b) qualora in caso di agevolazione per investimenti il beneficiario cessi l'attività prima della scadenza del termine di cui all'art. 24, comma 6.

3. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell'intera agevolazione.

## Art. 27.

*Divieto di cumulo*

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni considerate aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

*Capo V*

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 28.

*Comunicazioni alla Commissione*

1. Per ogni agevolazione concessa di importo lordo superiore a 3 milioni di euro, l'ufficio provinciale competente, entro 20 giorni lavorativi dalla concessione della stessa, invia alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

2. L'ufficio provinciale competente presenterà annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01)

## Art. 29.

*Entrata in vigore, validità*

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente regolamento sarà in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Bolzano, 2 aprile 2008

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008, registro n.1, foglio n. 6*

(Omissis).

08R0361



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2008, n. 0209/Pres.

### Modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2008)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, che prevede che con regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Visti i propri decreti del giorno 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. del giorno 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del giorno 21 giugno 2007, n. 0188/Pres. e del giorno 11 marzo 2008, n. 074/Pres., con i quali, si sono approvate modificazioni al suddetto regolamento;

Ravvisata l'opportunità di operare talune ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento riguardanti, in particolare, la soppressione della direzione generale, un riassetto delle strutture della Presidenza della Regione e delle strutture di massima dimensione dell'amministrazione regionale, gli strumenti di programmazione, il conferimento degli incarichi dirigenziali nonché una parziale rideterminazione della pianta organica;

Visto il processo verbale della giunta regionale n. 1119, del giorno 12 giugno 2008;

Esperito, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2004, il confronto con le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti regionali in data 24 giugno 2008, in ordine al suddetto schema di modifiche;

Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 1° luglio 2008, n. 1278, con cui si sono approvate in via preliminare le suddette modifiche al regolamento;

Visto che la prima commissione consiliare permanente ha reso il parere nella seduta del giorno 8 luglio 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 31 luglio 2008, n. 1536, con cui si sono approvate in via definitiva le suddette modifiche al regolamento;

Visto il decreto n. 2147/DR di data 4 agosto 2008 con il quale il vicedirettore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha provveduto alla rettifica di alcuni errori materiali al testo del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale degli enti regionali adottato con la succitata deliberazione giuntale n. 1536/2008, conseguenti ad una mera sostituzione informatica del relativo file;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali nel testo così opportunamente corretto;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del giorno 31 luglio 2008, n. 1536;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2007, n. 0188/Pres. e decreto del Presidente della Regione 11 marzo 2008, n. 074/Pres.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 4 le parole «dal direttore generale,» sono soppresse.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I servizi costituiscono unità organizzative di livello direzionale inserite nelle direzioni centrali o equiparate ovvero tra le strutture della presidenza.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei servizi, nell'ambito delle direzioni centrali ed equiparate, e l'attribuzione delle funzioni delle direzioni e dei servizi medesimi nonché dei servizi della Presidenza, sono disposte con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'organizzazione, personale e sistemi informativi, sentito il comitato di direzione.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture di cui al comma 6, nonché l'attribuzione delle relative funzioni, avvengono con provvedimento del direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, su proposta del direttore centrale competente, sentito il comitato di direzione.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 7-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. l'amministrazione regionale si articola:

a) in strutture della Presidenza della Regione costituite:

1) dalle direzioni centrali:

1.1. segretariato generale;



- 1.2. avvocatura della Regione;
- 2) da uffici articolati in:
- 2.1. ufficio di gabinetto;
- 2.2. ufficio stampa;
- 3) da altre strutture equiparate a direzioni centrali:
- 3.1. Relazioni internazionali e comunitarie;
- 3.2. Protezione civile della Regione, con sede in Palmanova;
- 4) dai servizi:
- 4.1. qualità della legislazione e semplificazione;
- 4.2. coordinamento politiche per la montagna, con sede in Udine;
- 4.3. politiche per la famiglia;
- 4.4. pari opportunità e politiche giovanili;
- 4.5. attività ricreative e sportive;
- b) nelle seguenti direzioni centrali:
- 1) direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie;
- 2) direzione centrale patrimonio e servizi generali;
- 3) direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;
- 4) direzione centrale istruzione, formazione e cultura;
- 5) direzione centrale salute e protezione sociale;
- 6) direzione centrale lavoro, università e ricerca;
- 7) direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali con sede in Udine;
- 8) direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
- 9) direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto;
- 10) direzione centrale attività produttive;
- 11) direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza.».

## Art. 4.

*Abrogazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 8 è abrogato.

## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Direzioni centrali). — 1. Le direzioni centrali sono le strutture fondamentali dell'organizzazione regionale che assicurano l'unitarietà di indirizzo nella gestione di attività e funzioni attinenti a materie affini, omogenee o tra loro collegate.

2. Le direzioni centrali si articolano in servizi.».

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Piano strategico regionale). — 1. Il piano strategico regionale, articolato per direzione centrale, è elaborato sulla base del programma di governo e definisce, per il periodo di durata della legislatura:

- a) nella parte prima gli indirizzi e gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale;
- b) nella parte seconda le modalità ed i tempi di attuazione.

2. Il piano strategico regionale costituisce la base di riferimento per la programmazione delle attività e la valutazione della dirigenza.

3. Le proposte per la formazione del piano strategico regionale, e dei suoi eventuali aggiornamenti, per ciascuna direzione centrale, sono predisposte dai direttori centrali competenti, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori.

4. Sulla base delle proposte di cui al comma 3 e del parere del comitato di direzione, il piano strategico regionale è elaborato, ai fini del coordinamento, dal segretariato generale ed è approvato dalla giunta regionale, su proposta del presidente, sentito l'assessore regionale alla programmazione e alle risorse economiche e finanziarie. Dell'avvenuta approvazione è data comunicazione al consiglio regionale.

5. La parte seconda del piano strategico regionale è coordinata annualmente, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con la relazione politico-programmatica regionale entro sessanta giorni dall'approvazione dei documenti di bilancio.».

## Art. 7.

*Abrogazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 14 è abrogato.

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 14-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è introdotto il seguente:

«2-bis. Le risorse finanziarie stanziare nelle unità di bilancio con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale e attribuite al fondo regionale per la protezione civile, sono contenute nel programma operativo di gestione esclusivamente al fine di autorizzare la gestione delle stesse.»;

b) la lettera a) del comma 3 è abrogata;

c) al comma 4, le parole «lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle parole «lettere b), c) e d) »;

d) dopo il comma 4 è introdotto il seguente:

«4-bis. Qualora il Programma operativo di gestione attribuisca, ai sensi del comma 4, alla giunta regionale la prenotazione delle risorse relative a procedimenti contributivi, spetta alla medesima anche l'adozione degli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.».

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*


1. All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1, è abrogata;

b) al comma 3, le parole « lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle parole «lettere b) e c) ».

## Art. 10.

*Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Il comma 5, dell'art. 17 è abrogato.



## Art. 11.

*Abrogazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 18 è abrogato.

## Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Direttore centrale*). — 1. Il direttore centrale partecipa alla definizione dei programmi, delle direttive, delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, alla individuazione dei parametri ed indicatori utili per la loro verifica, sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di programmazione e di coordinamento.

2. Il direttore centrale è responsabile verso il presidente, nel caso di direttori centrali o equiparati assegnati a strutture della presidenza o, negli altri casi, verso l'assessore del complesso degli obiettivi assegnati alla direzione centrale o equiparata; è l'organo attraverso cui, di norma, si sviluppano i rapporti tra il presidente o l'assessore e la struttura.

3. Il direttore centrale svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al vicedirettore centrale, ai direttori di servizio e ai direttori di staff. In presenza di atto presidenziale di delega della materia rientrante nella competenza di una struttura della Presidenza equiparata a servizio, il direttore di servizio preposto alla medesima è gerarchicamente e funzionalmente sottoposto al direttore centrale individuato nello stesso provvedimento di delega. In assenza di delega, detta dipendenza gerarchico funzionale rimane in capo al segretario generale.

4. Al direttore centrale, oltre ai compiti di cui all'art. 17, comma 3 spetta:

a) la predisposizione delle proposte di piano strategico e programma operativo di gestione per le materie di propria competenza;

b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza dei direttori di servizio;

c) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della giunta regionale al fine dell'accertamento della corrispondenza alla programmazione di settore;

d) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della giunta regionale attinenti a risorse e materie di sua esclusiva competenza, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

e) la risposta alle osservazioni dell'organo di controllo sugli atti adottati;

f) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad esso espressamente riservati da specifiche norme;

g) l'elaborazione degli elementi afferenti a questioni sindacali relative al personale assegnato alla direzione;

h) l'elaborazione degli indirizzi per la predisposizione del piano di formazione del personale;

i) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva dei servizi, tramite il Coordinamento di direzione;

j) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori di servizio con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

k) l'adozione degli orari di apertura al pubblico degli uffici della direzione centrale dandone comunicazione al comitato di direzione;

l) l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei direttori con le modalità stabilite dal presente regolamento;

m) il conferimento di compiti al vicedirettore centrale e l'attribuzione dell'incarico sostitutivo per i casi di propria assenza o impedimento qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale ovvero nei casi di contestuale assenza o impedimento propria e del vicedirettore centrale;

n) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della giunta regionale.

5. Al capo di gabinetto, oltre ai compiti di cui all'art. 17, comma 3, spettano, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui al comma 4 e di cui all'art. 21, comma 1.

6. I direttori centrali preposti al segretariato generale, all'avvocatura della regione e alla direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, assumono, rispettivamente, la denominazione di segretario generale, avvocato della Regione e ragioniere generale.

7. Al segretario generale competono in particolare:

a) compiti di coordinamento ed impulso della gestione dell'amministrazione regionale. In tale funzione presiede il comitato di direzione;

b) la proposta alla giunta regionale di atti generali di indirizzo per il coordinamento delle attività delle direzioni centrali;

c) la definizione della struttura e dell'impostazione del piano strategico regionale e la predisposizione della proposta unitaria dello stesso e dei relativi aggiornamenti;

d) la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche.

8. Al ragioniere generale spetta in particolare:

a) la definizione della struttura e dell'impostazione del programma operativo di gestione e la predisposizione della relativa proposta e dei suoi aggiornamenti;

b) la predisposizione della proposta di documento di programmazione economico finanziaria e di relazione politico programmatica regionale;

c) l'attestazione di conformità delle proposte di deliberazione giunta di cui all'art. 53, comma 1 della legge regionale n. 21/2007, sulla base dell'istruttoria dei direttori di servizio preposti all'esercizio del controllo interno di ragioneria;

d) la formulazione di osservazioni relative alla conformità contabile ed alla legalità delle proposte di deliberazione quando non ritenga di attestarne la conformità. In tal caso le proposte di deliberazione possono essere sottoposte all'esame della giunta regionale corredate dell'esposizione delle ragioni per le quali le osservazioni sono superabili.

9. In caso di inerzia o ritardo da parte di un direttore centrale, la giunta regionale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la giunta regionale, previa contestazione, manda al segretario generale l'avocazione degli atti.

10. In caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «, dal piano triennale» sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.



## Art. 14.

*Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «Presso la direzione generale e le direzioni centrali o strutture equiparate» sono sostituite dalle parole «Presso le direzioni centrali o strutture equiparate, nonché presso l'ufficio di gabinetto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'organizzazione e l'articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del direttore centrale, o equiparato, ovvero del capo di gabinetto.»

## Art. 15.

*Abrogazione dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 24 è abrogato.

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «, su indicazione del direttore generale» sono sostituite dalle parole «e su indicazione del presidente, sentiti gli assessori competenti per materia»;

b) dopo il comma 1 è introdotto il seguente:

«1-bis. Gli incarichi di vicedirettore centrale sono conferiti con le medesime modalità di cui al comma 1, sentito anche il direttore centrale.»;

c) al comma 3 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1, 1-bis e 2»; le parole «di un'anzianità nella categoria dirigenziale» sono sostituite dalle parole «di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate».

d) al comma 4 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1, 1-bis e 2»; dopo le parole «esperienza professionale almeno quinquennale» sono aggiunte le parole «ovvero per l'incarico di vicedirettore centrale almeno triennale.»; dopo le parole «qualifiche dirigenziali» sono aggiunte le parole «, o considerate tali al momento del conferimento dell'incarico.».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «su proposta dell'assessore al personale, su indicazione del direttore generale» sono sostituite dalle parole «su proposta dell'assessore all'organizzazione, personale e sistemi informativi»;

b) al comma 3 dopo le parole «funzioni dirigenziali» sono aggiunte le parole «proprie e non delegate»;

c) al comma 3-bis le parole «dal direttore generale» sono sostituite dalle parole «dal segretario generale».

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «direttore generale,» sono soppresse;

b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«a) nel caso dell'incarico di capo di gabinetto, al momento dell'attribuzione di detto incarico e, comunque, non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dall'incarico del Presidente della Regione.»

## Art. 19.

*Modifica all'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 1, dell'art. 28, le parole «in forma» sono sostituite dalle parole «in forza».

## Art. 20.

*Sostituzione dell'art. 29 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. L'art. 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Sostituzione dei direttori). — 1. Il direttore centrale, qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale, attribuisce l'incarico sostitutorio, per i casi di propria assenza o impedimento, a uno o più dirigenti; analogo conferimento può avvenire per i casi di contestuale assenza o impedimento del direttore centrale e del vicedirettore centrale. Qualora non sia possibile attribuire l'incarico sostitutorio, il direttore centrale può attribuire detto incarico ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale, d'intesa con il suo direttore. In caso di vacanza del direttore centrale, l'incarico sostitutorio, qualora non risulti conferito presso la direzione centrale l'incarico di vicedirettore centrale, è attribuito dalla giunta regionale.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore di servizio, il direttore centrale, qualora non sia attribuito, ai sensi dell'art. 20, l'incarico sostitutorio al vicedirettore centrale nonché valutata l'impossibilità di esercitare direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro dirigente della direzione centrale. Qualora ciò non fosse possibile, il direttore centrale, d'intesa con altro direttore centrale interessato, può attribuire l'incarico sostitutorio ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale.»

## Art. 21.

*Modifica all'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 2, dell'art. 30, le parole «, su iniziativa del direttore generale» sono soppresse.

## Art. 22.

*Sostituzione dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*


1. L'art. 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Nucleo di valutazione dei dirigenti). — 1. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'organizzazione, personale e sistemi informativi. Il nucleo è composto da un direttore centrale, che lo presiede, nominato a rotazione dalla giunta regionale e da due esperti esterni all'amministrazione regionale.

2. I componenti esterni rimangono in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile; detti componenti decadono comunque dall'incarico alla cessazione della giunta regionale. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, gli stessi continuano a svolgere le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti.

3. L'attività istruttoria e di segreteria del nucleo di valutazione è assicurata dalla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

4. Il nucleo di valutazione ha il compito di proporre il modello per la graduazione delle posizioni e per la valutazione di risultato dei dirigenti. Esso propone alla giunta regionale le valutazioni, le quali sono definitivamente adottate dal Presidente della Regione.



5. Il nucleo di valutazione può, ove richiesto, elaborare proposte e modelli di valutazione riferiti anche al personale non dirigente.

6. La valutazione dei direttori centrali è proposta dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale competente, anche sulla base degli obiettivi dagli stessi assegnati, che la trasmettono al nucleo di valutazione. I direttori centrali propongono la valutazione per i vicedirettori centrali e per i direttori di servizio e di staff.

#### Art. 23.

##### *Modifica all'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Il comma 2 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza è convocata e presieduta dal segretario generale sulla base di un ordine del giorno prestabilito. Di norma è consultata su questioni di particolare rilevanza riferite a tematiche di carattere generale quali, in particolare, l'organizzazione, il funzionamento e le risorse.».

#### Art. 24.

##### *Modifica all'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Il comma 1 dell'art. 34 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato di direzione, organo collegiale di coordinamento, consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione in materia di organizzazione e funzionamento dell'apparato regionale, di organizzazione e gestione del personale e di programmazione generale e gestione dell'attività amministrativa, svolge le seguenti attività:

- a) esprime parere sul piano strategico regionale;
- b) analizza lo svolgimento della gestione;
- c) sviluppa la collaborazione tra le direzioni centrali;
- d) concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle direzioni centrali, rimuovendo gli ostacoli emergenti;
- e) esamina temi organizzativi e operativi di interesse generale e definisce le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici;
- f) analizza problemi organizzativi e di dotazione del personale e adotta le relative soluzioni;
- g) propone alla giunta regionale le politiche per la dirigenza, ad esclusione di quelle riguardanti i direttori centrali;
- h) adotta, su proposta del nucleo di valutazione, i sistemi di graduazione delle posizioni dei dirigenti di servizio e di staff ed i sistemi di valutazione del personale, ad esclusione di quelli riguardanti i direttori centrali;
- i) propone il piano triennale dei fabbisogni professionali e le sue modifiche;
- j) propone l'istituzione di posizioni organizzative;
- k) esprime parere sulla graduazione delle posizioni organizzative;
- l) esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse direzioni centrali;
- m) analizza e formula proposte in ordine a problematiche afferenti aspetti organizzativi e di funzionamento dell'amministrazione regionale.».

#### Art. 25.

##### *Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 

«1. Il comitato di direzione è presieduto dal segretario generale ed è composto dai direttori centrali ed equiparati, con esclusione di quelli preposti alle direzioni degli enti regionali, nonché dal capo di gabinetto.»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 

«2. La convocazione del comitato di direzione, con il relativo ordine del giorno, avviene a cura del segretario generale che predisporre

l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste formulate dagli altri direttori centrali. L'atto di convocazione e l'ordine del giorno sono messi a disposizione della giunta regionale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedute del comitato di direzione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, le funzioni sono assolte dal direttore centrale più anziano.»;

d) al comma 4 le parole «Direttore generale» sono sostituite dalle parole «Segretario generale»;

e) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «L'attività istruttoria e di segreteria del comitato è assicurata dal segretario generale; il segretario verbalizzante è nominato dal segretario generale tra i dipendenti della struttura cui è preposto.».

#### Art. 26.

##### *Modifica all'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 1, dell'art. 36, le parole «con cadenza almeno mensile» sono soppresse.

#### Art. 27.

##### *Modifiche all'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «della direzione generale,» sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le posizioni organizzative sono istituite dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'organizzazione, personale e sistemi informativi; i relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d'intesa con il direttore di servizio qualora l'incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze del medesimo.».

#### Art. 28.

##### *Introduzione dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Dopo l'art. 37 è introdotto il seguente:

«Art. 37-bis (Portavoce). — 1. Il Presidente della Regione può avvalersi, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, per tutta la durata del suo incarico di un portavoce, scelto nei modi indicati nel medesimo articolo.

2. Il portavoce svolge compiti di collaborazione nella tenuta dei rapporti di carattere politico - istituzionale con gli organi di informazione.

3. Il portavoce sovrintende alle funzioni di informazione, documentazione e divulgazione dell'attività del Presidente della Regione e degli assessori mantenendo, a tal fine, i rapporti con gli organi di informazione e provvedendo alla diffusione delle notizie.


4. Per lo svolgimento dei propri compiti il Portavoce si avvale dell'ufficio stampa della presidenza della Regione.».

#### Art. 29.

##### *Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

L'allegato B è sostituito dal seguente:

(Omissis).



## Art. 30.

*Norma finale*

1. Laddove gli articoli 32 e 32-bis, comma 1 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 citano il «Direttore generale» il riferimento si intende operato al segretario generale.

## Art. 31.

*Abrogazioni*

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18: lettera a) del comma 2 dell'art. 47 e comma 4 dell'art. 56.

## Art. 32.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2008.

Visto, il Presidente: TONDO

**08R0538**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
26 agosto 2008, n. **0211/Pres.**

**Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. recante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 10 settembre 2008)

## IL PRESIDENTE

Vista la direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte seconda, che disciplina, tra l'altro, la procedura per la valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 152/2006, che all'art. 4 abroga gli articoli da 4 a 52 e sostituisce gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, recante «Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., recante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 2780, recante indirizzi operativi in materia di valutazione di impatto ambientale, che introduce nella Regione Friuli-Venezia Giulia la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;

Visti in particolare gli artt. 6 e 9-bis della legge regionale n. 43/1990, che determinano rispettivamente l'ambito di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e quello della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale con riferimento agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

Atteso che il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006;

Atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), gli allegati da I a V della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono stati sostituiti dagli allegati al decreto stesso;

Visti l'allegato III (Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) e l'allegato IV (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4/2008 ed in particolare:

la lettera ag) dell'allegato III, in base alla quale «ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato» è soggetta a valutazione di impatto ambientale;

il punto 8 (Altri progetti), lettera t) dell'allegato IV, in base al quale le «modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)» sono soggette a verifica di valutazione di impatto ambientale;

Atteso che l'art. 35 del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4/2008, stabilisce che le Regioni adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 4/2008, avvenuta il 13 febbraio 2008 ed afferma che, in mancanza di norme vigenti regionali, trovano diretta applicazione le norme di cui al decreto stesso;


Considerato che, nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, risulta urgente e necessario garantire chiarezza procedurale agli Uffici regionali competenti in materia ed omogeneità di trattamento ai soggetti interessati alla valutazione di impatto ambientale, nel rispetto della disciplina prevista nell'ordinamento giuridico nazionale;

Ritenuto in particolare necessario definire criteri univoci per applicazione del citato punto 8, lettera t) dell'allegato IV del decreto legislativo n. 152/2006 ed, a tal fine, modificare il citato proprio decreto 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.;

Atteso che lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici è stato diramato, secondo le disposizioni vigenti, alle Direzioni centrali dell'amministrazione regionale interessate;

Visto il parere n. VIA/24/2008 della Commissione tecnico-consulativa VIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 43/1990, espresso ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto del Presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. nella seduta del giorno 11 giugno 2008, con il quale la Commissione medesima si è pronunciata favorevolmente sulla proposta formulata dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con parziali modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2008, n. 1309 di approvazione preliminare delle modifiche al «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione FVG in materia di valutazione di impatto ambientale» emanato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 245/1996, che ha recepito le modificazioni suggerite dalla Commissione tecnico-consulativa VIA;



Visto il parere della competente Commissione consiliare, che ai sensi dell'art. 30 comma 2, della legge regionale n. 43/1990, nella seduta n. 6 del 22 luglio 2008 ha espresso all'unanimità parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2008, n. 1309 con prescrizioni;

Atteso che le prescrizioni della competente Commissione consiliare sono state approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 31 luglio 2008, n. 1537, con la quale è stato definitivamente approvato il Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., recante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'art. 42;

Decreta:

1. È approvato, il Regolamento di modifica del decreto del Presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres, recante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento di modifica del decreto del Presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. recante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale»**

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta Reg. 0245/1996*

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres, recante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale», è sostituito dal seguente: «Art. 4 categorie di opere e soglie di efficacia:

1. I progetti delle categorie di opere elencate negli allegati III e IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le relative modifiche o estensioni che hanno o possono avere rilevanti ripercussioni ambientali negative, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a procedura di verifica ai sensi e secondo i criteri previsti dai seguenti commi.

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale:

a) i progetti di cui all'allegato III al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i progetti di cui all'allegato al presente regolamento qualora ricadono, anche solo parzialmente in aree sensibili come definite dall'art. 5 del presente regolamento;

c) le modifiche o estensioni dei progetti di cui all'allegato III al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ove la modifica o l'estensione di per sé sono uguali o superiori ai valori di soglia di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) le modifiche o estensioni dei progetti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 quando la modifica di per sé supera il valore di soglia previsto dalla eventuale corrispondente categoria di cui alle precedenti lettere a) e b);

3. Possono avere rilevanti ripercussioni ambientali negative e sono sottoposte a procedura di verifica, ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43:

a) i progetti di cui all'allegato IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) le modifiche o estensioni dei progetti di cui all'allegato III al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non rientrano tra quelle disciplinate al precedente comma 2, lettera c);

c) le modifiche o le estensioni dei progetti di cui all'allegato IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, lettera d), ad eccezione delle modifiche o estensioni che, complessivamente intervenute a partire dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche del Regolamento, non superano il 10% dei valori di soglia stabiliti nell'allegato stesso e non ricadono neppure parzialmente in aree sensibili come definite dall'art. 5 del presente regolamento, con la precisazione che il valore di soglia deve intendersi pari a zero nel caso in cui tale valore non sia numericamente quantificato e che al fine di determinare la percentuale di incremento dei valori di soglia si devono considerare tutte le modifiche di estensioni intervenute che non hanno superato il 10% dei suddetti valori di soglia;

4. Non sono sottoposti alla procedura di VIA i progetti relativi a interventi di ristrutturazione o ampliamento di opere e interventi esistenti, che producano una riduzione delle condizioni di inquinamento portandole nei limiti previsti dalle normative vigenti per i processi produttivi quanto a emissioni potenzialmente inquinanti; tali condizioni sono verificate ed accertate preventivamente alla realizzazione dall'ARPA con oneri a carico dell'interessato,»

Art. 2.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, si applicano alle procedure di approvazione e di autorizzazione di modifiche ed estensioni di progetti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il presidente: TONDO

08R0624



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 agosto 2008, n. 0212/Pres.

**Modifiche ed integrazioni al «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia)», emanato con decreto del Presidente della Reg. 27 agosto 2007, n. 0267/Pres.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 10 settembre 2008)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 20 giugno 2006, n. 10 «Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia», come modificata, da ultimo, dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008);

Visto il Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10, emanato - ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge medesima - con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0267/Pres.;

Ritenuto opportuno aggiornare e adeguare la normativa regolamentare suddetta, sia al fine di recepire la citata modifica legislativa sia per precisare meglio e semplificare alcuni passaggi procedurali, tenuto conto delle attuali esigenze, caratteristiche e dinamiche evolutive del settore ed alla luce dell'esperienza operativa maturata nel primo periodo di applicazione;

Sentito il Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, che si è espresso favorevolmente, nella seduta del 19 febbraio 2008, sull'impostazione e i contenuti della bozza di modifiche e integrazioni del regolamento sopra indicato;

Acquisito il parere della VI Commissione consiliare permanente, che nella seduta del 15 luglio 2008 si è espressa favorevolmente sul testo regolamentare recante dette modifiche e integrazioni, come successivamente perfezionato dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, competente nella materia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2008, n. 1464 con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva le modifiche ed integrazioni al «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia)», emanato con decreto del Presidente della Reg. 27 agosto 2007, n. 0267/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia)», emanato con decreto del Presidente della Reg. 27 agosto 2007, n. 0267/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche al Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Modifiche e integrazioni al «Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia)», emanato con decreto del Presidente della Reg. 27 agosto 2007, n. 0267/Pres.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Reg. n. 0267/Pres./2007*

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2007, n. 0267/Pres. (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 «Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia»), le parole «le rispettive fasi temporali e modalità attuative nonché le risorse corrispondentemente previste» sono sostituite dalle parole «nonché le risorse a tal fine previste»;

Art. 2.

*Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Reg. 0267/Pres./2007*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007 è sostituita dalla seguente:

«*b*) uno schema di programma annuale che:

1) illustra la situazione aggiornata del settore, con evidenza degli Ecomusei già riconosciuti, e indica sia le iniziative ecomuseali risultate in possesso di tutti i requisiti minimi di cui all'art. 2 e valutate positivamente ai fini del riconoscimento, con le denominazioni e i marchi di cui è proposta l'assegnazione in via esclusiva, sia quelle emergenti e ancora in fase di avvio, che si prevede possano conseguire detti requisiti in un successivo momento della loro evoluzione;

2) detta le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno di cui ai Capi III e IV, individuando in tale ambito le specifiche iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento culturale degli operatori del settore.»

Art. 3.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Reg. n. 0267/Pres./2007*

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«2. Il Programma di istituzione degli Ecomusei reca in allegato l'elenco aggiornato di tutti gli Ecomusei detentori della qualifica di «Ecomuseo di interesse regionale» che è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 4.

*Integrazione all'art. 9 del decreto del Presidente della Reg. n. 0267/Pres./2007*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007, dopo le parole «e nelle altre regioni d'Europa, rivolte» sono inserite le parole «in primo luogo».



## Art. 5.

*Modifica all'art. 11 del decreto  
del Presidente della Reg. n. 267/Pres./2007*

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007, le parole «fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista» sono sostituite dalle parole «fino alla misura del 75 per cento della spesa ammessa».

## Art. 6.

*Modifica all'art. 14 del decreto  
del Presidente della Reg. n. 0267/Pres./2007*

1. Il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«2. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti allo svolgimento e allo sviluppo delle attività ecomuseali, ivi comprese le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 20% dell'importo complessivamente ammesso, le spese generali di funzionamento sostenute.».

## Art. 7.

*Modifica all'art. 15 del decreto  
del Presidente della Reg. n. 267/Pres./2007*

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«1. L'entità del contributo da assegnare per ciascun Ecomuseo è fissata, con riferimento all'importo complessivamente ammesso ai sensi dell'art. 14, entro il limite del 75 per cento.».

## Art. 8.

*Modifica all'art. 16 del decreto  
del Presidente della Reg. n. 0267/Pres./2007*

1. Il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0267/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«1. In sede di rendicontazione, sono inoltre indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti gli altri contributi eventualmente ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 17 del decreto  
del Presidente della Reg. n. 0267/Pres./2007*

1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 267/Pres./2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 termine del procedimento

1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 90 giorni dall'approvazione del Programma di cui all'art. 7, che è presentato alla Giunta regionale entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 12, comma 1.».

## Art. 10.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Programma annuale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Reg. n. 0267/Pres/2007 e presentato alla Giunta regionale entro il 30 settembre.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il presidente:* TONDO

**08R0606-BIS**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 agosto 2008, n. **0213/Pres.**

**Legge regionale n. 6/2006, art. 39, comma 2. Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2008 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni. Approvazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  
Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 10 settembre 2008)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visti gli art. 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni) della sopra citata legge regionale n. 6/2006;

Richiamato in particolare l'art. 39 il quale, al comma 1, disciplina che le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei comuni singoli e associati;

Visto che per l'anno 2008 le risorse disponibili per tali finalità, sono scritte sul bilancio regionale di previsione della spesa ai cap. 4699 e 4700;

Visto il comma 2 del medesimo articolo il quale prevede che una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali, a far fronte a maggiori costi non sostenuti dalla generalità dei comuni e a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale;

Visto che con delibera n. 453 di data 12 febbraio 2008 la Giunta regionale ha destinato una quota complessiva pari al 20% delle risorse a disposizione, rinviando a successivi provvedimenti l'adozione dei criteri e delle modalità di utilizzo della quota in questione nonché una sua eventuale rideterminazione;

Considerata l'esigenza di sostenere e di promuovere l'evoluzione dei servizi presenti sul territorio regionale, favorendo nel contempo anche il superamento delle disomogeneità territoriali;

Ravvisata quindi la necessità di rideterminare la quota indicata nella succitata deliberazione n. 453/2008;

Ritenuto pertanto di destinare nell'anno 2008 per le finalità di che trattasi, e con i criteri di ripartizione e con le modalità di utilizzo indicate nel regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, l'importo complessivo di € 16.572.128,43 a valere sui capitoli 4699 e 4700 di cui al Piano operativo digestione 2008-DGR 3301 del 28 dicembre 2007 e successive;

Atteso che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale ha espresso parere favorevole al testo allegato, nella seduta del 30 giugno 2008;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole così come previsto dall'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1598 del 6 agosto 2008 con la quale la Giunta medesima ha stabilito quanto sotto indicato nei punti 2 del dispositivo del presente provvedimento;

Decreta:

1. È rideterminata in € 16.572.128,43 l'entità della quota destinata per l'anno 2008, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 31 marzo 2006 n. 6, approvata con delibera della Giunta regionale n. 453 nella seduta del 12 febbraio 2008;

2. È emanato il «Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2008 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale n. 31 marzo 2006 n. 6» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

4. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2008 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6.**

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento determina, per l'anno 2008, l'entità, i criteri e le modalità di utilizzo della quota destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale così come previsto al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 2.

*Destinatari*

1. Soggetti destinatari della ripartizione della quota di cui all'art. 2 sono i comuni singoli e gli enti Gestori del servizio sociale dei comuni di cui all'art. 18 comma 2 della legge regionale n. 6/2006.

Art. 3.

*Individuazione aree intervento*

1. Per l'anno 2008 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, con i fondi regionali si provvede a sostenere i seguenti interventi:

a) prestazioni a favore di minori stranieri non accompagnati. Si considerano minori stranieri non accompagnati i minori i cui Paesi di provenienza non fanno parte della Comunità europea e i minori i cui Paesi di provenienza appartengono alla Comunità europea;

b) sostegno alla gestione diretta, mista o in convenzione di asili nido;

c) sostegno alla gestione di strutture residenziali per anziani;

2. Per l'anno 2008 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali, con i fondi regionali si provvede a sostenere:

a) il potenziamento e sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali dei comuni;

b) l'adeguamento tecnico e organizzativo, ivi comprese e spese di personale, nonché i costi gestione correlati all'attivazione delle nuove misure socio-assistenziali previste dalle normative regionali in carico agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni.

3. Per l'anno 2008 per favorire il superamento delle disomogeneità territoriali con i fondi regionali si provvede a:

sostenere il funzionamento degli enti gestori del Servizio sociale dei comuni che, nell'anno 2007, a seguito della ripartizione dei Fondi Statali anno 2005, sulla base dei criteri parametrici di cui al decreto del Presidente della Reg. n. 245 di data 8 agosto 2007, hanno avuto una assegnazione definitiva inferiore a quanto precedentemente erogato come acconto;

garantire la continuità del finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei comuni che, nell'anno 2007, hanno beneficiato delle quote di sostegno di cui al decreto del Presidente della Reg. n. 245 di data 8 agosto 2007.

Art. 4.

*Criteri e modalità di riparto*

1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2008 alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dell'art. 1. è così suddivisa:

a) fino ad un massimo del 30% per gli interventi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a) a favore di minori stranieri non accompagnati da ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

1) i comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti da ottobre a dicembre 2007 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 24 settembre 2007 termine ultimo per le presentazioni delle domande medesime riferite all'anno in questione;

2) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'intervento regionale è pari al 100% delle spese dichiarate.

3) La rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90% delle spese dichiarate.

b) fino ad un massimo del 45% per gli interventi indicati all'art. 3, comma 1, lettera b) sostegno alla gestione diretta, mista o in convenzione di asili nido da ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai 12 mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai 3 mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età;

2) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa in base ai seguenti 7 indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di 10 punti per ciascun asilo nido, così come meglio specificato all'Allegato B del presente regolamento:

2.1 tempo dedicato all'attività pedagogica dai/dalle coordinatori/coordinatrici;

2.2 percentuale di frequenza ai corsi regionali;


2.3 stabilità del personale educativo;

2.4 tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;

2.5 incontri periodici retribuiti di tutto il personale per impostazione e verifica del lavoro educativo;

2.6 presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura del nido;

2.7 definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;



3) una quota non superiore all'8% viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido, indicato dai comuni stessi, nella misura massima del 65%. Sono ammessi a contributo i comuni che hanno attivato il rapporto con il soggetto privato entro il 15 settembre 2008.

4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato:

4.1 numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5;

4.2 numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1.

c) fino ad un massimo del 2% per gli interventi indicati all'art. 3 comma 1 lettera c) per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'ONPI (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) e dall'ENLRP (Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980 n. 70 (Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione) e della legge regionale n. 30 dicembre 1981 n. 95 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 839). In relazione alla graduale diminuzione degli ospiti provenienti dagli Enti su indicati, la quota viene ripartita assegnando ai comuni gestori ditali strutture il 20% in meno di quanto assegnato nell'anno 2007 per le medesime finalità;

d) fino ad un massimo del 12% per gli interventi indicati all'art. 3, comma 2, lettera a) per il potenziamento e lo sviluppo del «Sistema informativo dei servizi sociali dei comuni, da ripartire tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale. L'erogazione della quota spettante ad ogni ente gestore avviene previa verifica dell'avvenuto inserimento entro il 31 marzo 2009, nella cartella sociale informatizzata di tutti i casi nuovi anno 2008 e dei casi in carico negli anni precedenti riammessi nel 2008. Il dato dovrà essere certificato dal Responsabile del servizio sociale dei comuni. La quota assegnata ad ogni ente gestore e non liquidata per il mancato raggiungimento dell'obiettivo su indicato è ripartita tra gli altri enti con i medesimi criteri di riparto;

e) fino ad un massimo del 12% per gli interventi indicati all'art. 3, comma 2, lettera b) per l'adeguamento tecnico e organizzativo, ivi comprese le spese di personale, nonché i costi di gestione correlati all'attivazione delle nuove misure socio-assistenziali previste dalle normative regionali in carico agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, da ripartire tra gli stessi sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni Ente un contributo minimo pari a € 40.000,00;

f) fino a un massimo del 17% per gli interventi indicati all'art. 3, comma 3, per il superamento delle disomogeneità territoriali, da ripartire tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni secondo i seguenti criteri:

1) fino ad un massimo del 28% agli Enti che nell'anno 2007, a seguito della ripartizione dei Fondi Statali anno 2005, sulla base dei criteri parametrici di cui al decreto del Presidente della Reg. n. 245 di data 8 agosto 2007, hanno avuto una assegnazione definitiva inferiore a quanto precedentemente erogato come acconto. La quota è ripartita garantendo una assegnazione pari alla differenza evidenziata;

2) fino ad un massimo del 78% agli Enti che, nell'anno 2007 hanno beneficiato delle quote di sostegno di cui al decreto del Presidente della Reg. n. 245 di data 8 agosto 2007. La quota è ripartita garantendo una assegnazione pari all'importo assegnato nell'anno 2007.

#### Art. 5.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 4 comma 1, lettere a) e b), redatte secondo i modelli Allegati A, B e C, sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 6.

##### *Rendicontazione*

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

08R0607-BIS

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2008, n. 26.

**Modifica dell'art. 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, avente ad oggetto: «Primo intervento per l'attuazione del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale n. 22 marzo 2007, n. 8».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° agosto 2008)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24*

1. All'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 12 settembre 2007, n. 24 (Primo intervento per l'attuazione del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 31, e dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2008, n. 8, le parole «31 luglio 2008» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2008».

#### Art. 2.


##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 luglio 2008

IORIO



**Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 2 - Modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con legge regionale 1° aprile 2005, n. 9.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 7, comma 4, della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9 che prevede l'adozione di un regolamento per le modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 483 in data 13 maggio 2008 recante: «Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9, art. 7 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria - Regolamento.».

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1.**

*Composizione*

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, composta da:

- a) il presidente della Conferenza dei sindaci di zona;
- b) i presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;
- c) i presidenti delle Conunità montane o loro delegati.

2. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale competente in materia di sanità, l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, gli assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta della Conferenza, ovvero i direttori generali competenti nelle stesse materie, nonché il direttore generale dell'A.S.Re.M. quando all'ordine del giorno sono previsti argomenti di loro interesse.

**Art. 2.**

*Modalità di costituzione e durata*

1. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale all'inizio di ciascuna legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio Regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

2. La seduta d'insediamento della Conferenza è convocata dal presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta, sino all'elezione del presidente, dal presidente della Conferenza dei sindaci di zona.

**Art. 3.**

*Elezione del presidente e del vice-presidente*

1. Il presidente della Conferenza, scelto tra i componenti, è eletto a maggioranza assoluta dei componenti nella seduta d'insediamento. La votazione si svolge a scrutinio segreto; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

2. La Conferenza elegge con le stesse modalità e con la medesima votazione il vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 sono riferite alle persone fisiche che fanno parte della Conferenza, nel caso in cui i componenti eletti presidente o vicepresidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica indicata all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), si procede a nuove elezioni.

4. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche di presidente e vice-presidente. Il presidente e il vice-presidente in carica possono essere confermati. Al rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda la maggioranza dei componenti la Conferenza.

**Art. 4.**

*Attribuzioni della Conferenza*

1. La Conferenza esprime parere nei confronti della Giunta regionale su i seguenti documenti:

- a) progetto di Piano Sanitario Regionale;
- b) proposte di legge e schemi di regolamento in materia sanitaria;
- c) schemi di atti relativi all'integrazione socio-sanitaria;
- d) accordi con l'università.

Inoltre:

e) fornisce linee di indirizzo per la programmazione strategica dell'azienda sanitaria regionale;

f) esprime parere non vincolante sulla risoluzione del contratto con il direttore generale di AO e di ASL nei casi previsti dall'art. 3-bis, comma 7, decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi di particolare gravità e urgenza la Giunta regionale procede alla risoluzione senza l'acquisizione di parere; del provvedimento è data immediata comunicazione alla Conferenza;

g) esprime parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale;

h) esamina problematiche di carattere sanitario, o attinenti alla riorganizzazione dei servizi sanitari, che interessino l'ambito dell'azienda sanitaria regionale.

**Art. 5.**

*Modalità di esercizio delle attribuzioni*

1. La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le modalità seguenti:

a) le osservazioni sul Piano Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato, sono espresse con votazione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare. Qualora la Conferenza rappresenti, motivandole, particolari esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori;

b) i pareri di cui al comma 1, lettere b), c) e d), dell'art. 4, sono espressi con votazione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare;

c) il parere non vincolante circa la risoluzione del contratto con il direttore generale di AO e di ASL nei casi previsti dall'art. 3-bis, comma 7, decreto legislativo n. 502/1992, nel testo vigente, è espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale;


d) il parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale è espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale.

2. La data di richiesta di parere obbligatorio deve intendersi quella di arrivo e registrazione al protocollo della Conferenza la cui tenuta è a cura del segretario verbalizzante.

**Art. 6.**

*Convocazione*

1. La Conferenza ha sede presso la Direzione generale V della Giunta Regionale, competente in materia di sanità, ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, dal proprio presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno e in ogni caso nelle date necessarie per l'espressione delle osservazioni e pareri previsti all'art. 4, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione della Conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta.



2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno quarantotto ore prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica. La data e l'ora della riunione devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato.

3. Al presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la direzione della seduta.

#### Art. 7.

##### *Validità delle sedute*

1. La Conferenza è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il *quorum* previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Conferenza.

2. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.

3. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

4. Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale, il presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

#### Art. 8.

##### *Svolgimento delle sedute – Votazioni*

1. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.

2. La Conferenza può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.

3. Su richiesta motivata del presidente o di un componente, la Conferenza può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Non è ammesso il voto per delega.

6. Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.

7. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti, la cui identità viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il presidente ne proclama l'esito.

#### Art. 9.

##### *Funzioni di segreteria*

1. La Direzione generale V, competente in materia di sanità, organizza le necessarie funzioni di supporto di segreteria ivi compresa la verbalizzazione delle sedute.

#### Art. 10.

##### *Organizzazione dei lavori*

1. La Conferenza può invitare a discutere gli argomenti all'esame, qualsiasi dirigente, funzionario o personale dipendente delle ASL, della Regione, della Provincia, del Comune, in relazione a professionalità specifiche, ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni di prima attuazione*

1. In sede di prima attuazione, la Conferenza è costituita con decreto del presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 18 luglio 2008

IORIO

08R0493

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2008, n. 27.

### **Istituzione del Fondo unico per la pesca produttiva e l'acquacoltura.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 1° settembre 2008)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzione del Fondo unico per la pesca produttiva e l'acquacoltura*

1. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse statali e comunitarie finalizzate all'attuazione di politiche di sostegno all'economia ittica della Regione Molise, nonché per dar corso a progetti a titolarità regionale, è istituito il «Fondo unico per la pesca produttiva e l'acquacoltura», di seguito indicato come «Fondo».

#### Art. 2.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, purché abilitate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca presso la Capitaneria di porto di Termoli o altro apposito albo regionale:


- a) le ditte individuali;
- b) le società di persone;
- c) le società di capitale o loro consorzi;
- d) le cooperative, ivi comprese le cooperative di servizi, costituite dalle imprese di pesca e loro consorzi.

#### Art. 3.

##### *Finalità del Fondo*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, previa notifica degli interventi che configurino l'instaurazione di nuovi regimi di aiuti, il Fondo promuove e sostiene:

- a) le iniziative della Regione nonché le iniziative contemplate dalla legislazione statale e comunitaria in materia di pesca ed acquacoltura;
- b) il potenziamento di interventi cofinanziati o finanziati dallo Stato valutati come idonei nelle apposite procedure di selezione;



c) accordi di programma previsti dai piani nazionali di settore, nell'ambito delle risorse in essi contemplate;

d) attività di studio, di sperimentazione e di ricerca applicata alle problematiche del settore;

e) altre azioni rimesse dai piani nazionali di settore alla competenza attuativa regionale, nonché le iniziative contemplate da programmi comunitari diversi;

f) interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni provenienti da eventi straordinari in mare o da mareggiate, calamità naturali o avverse condizioni ambientali;

g) l'adeguamento alla normativa che tutela la sicurezza dei soggetti che esercitano la pesca in via professionale e delle relative navi, anche mediante contributi sulla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di infortunio o morte e di rischi ai natanti.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni procedurali*

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5:

a) definisce i criteri generali e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) seleziona le priorità da perseguire, tra le linee d'azione da attuare;

c) delibera la ripartizione delle risorse disponibili, tra le priorità scelte, facendo salva la possibilità di riallocazione degli stanziamenti non utilizzati.

#### Art. 5.

##### *Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura: composizione e funzioni*

1. Con deliberazione della Giunta Regionale è istituita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura della Regione Molise, di seguito denominata: commissione, quale strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale sulle materie che interessano il settore.

2. La commissione esprime pareri relativamente a:

a) aspetti connessi all'applicazione di leggi o regolamenti nazionali o regionali;

b) progetti di sviluppo delle attività ad esse connesse e di acquacoltura;

c) progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale;

d) ogni altra problematica connessa al settore della pesca in ambito regionale.

3. La commissione esprime altresì pareri in materia di programmazione degli interventi a valere sul Fondo.

4. La commissione è composta da:

a) l'assessore competente per materia o suo delegato con funzioni di presidente;

b) il direttore generale competente per materia o suo delegato;

c) il comandante della Capitaneria di Porto o suo delegato;

d) il dirigente responsabile del servizio pesca produttiva;

e) un rappresentante di ciascuna associazione di categoria operante a livello regionale e riconosciuta a livello nazionale;

f) un rappresentante del servizio veterinario A.S.Re.M. competente per la zona di Termoli;

g) un rappresentante del comune di Termoli;

h) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» sede di Termoli.

i) eventuali altri componenti, non permanenti, che abbiano professionalità e competenze specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. La commissione, per il suo funzionamento, si dota di un proprio regolamento interno.

#### Art. 6.

##### *Segreteria tecnico-scientifica*

1. Per la trattazione di materie a specifico contenuto tecnico, la commissione può essere coadiuvata da una segreteria tecnico-scientifica nominata con delibera di Giunta regionale.

2. La Segreteria tecnico-scientifica effettua studi ed indagini allo scopo di fornire utile supporto, per la successiva disamina, alla commissione.

#### Art. 7.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 11 maggio 1990, n. 23 (Interventi a favore dei pescatori ed imprenditori di pesca singoli od associati danneggiati da avverse condizioni ambientali o da eventi calamitosi in mare);

b) legge regionale 3 agosto 1999, n. 26 (Interventi di sostegno agli operatori della pesca).

#### Art. 8.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in € 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2008 mediante incremento dello stanziamento iscritto nella U.P.B. n. 257 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'importo di € 250.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, denominato: «Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica».

3. Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge approvativa di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 agosto 2008

IORIO

08R0492



Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

*AVVISO DI RETTIFICA*

---

**Avviso di rettifica n. 25/1-S.O. 2008**

**Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», pubblicato nel B.U.R.L. n. 12, I S.O. del 17 marzo 2008.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 20 giugno 2008)*

All'art. 31 (clausola valutativa) della legge regionale di cui all'oggetto, dopo la parola «relazione» è inserita la parola «biennale».

**08R0553**

---

---

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(GU-2009-GUG-009) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 2 2 8 \*

€ 4,00

